


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 gennaio 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (numero 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 ottobre 2007, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: «Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)» Pag. 2

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2007, n. 30.

Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro Pag. 10

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 giugno 2007, n. 0200/Pres.

Regolamento recante «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 0372/Pres., concernente "Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio a favore delle imprese del comparto turistico"». Approvazione Pag. 16

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2007, n. 21.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione «Scuola Interregionale di Polizia locale». Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) Pag. 18

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2007, n. 15.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007 Pag. 20

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 ottobre 2007, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: «Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 31 ottobre 2007)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000; n. 61;

Visto il regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33/7261, del 29 ottobre 2007

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque) e del Piano di tutela delle acque, disciplina:

a) le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue provenienti dalle aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari nelle zone non designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola;

b) il programma d'azione per le zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola.

2. Resta fermo quanto previsto dalla normativa igienico-sanitaria, dalle norme urbanistiche e dalle disposizioni concernenti le aree sensibili, le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano nonché la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

3. Resta fermo quanto previsto in materia di stallatico dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

4. Fatta eccezione per i divieti di cui agli articoli 7, 8 e 14, nelle zone non vulnerabili da nitrati le disposizioni del presente regolamento concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici non si applicano agli allevamenti che producono un quantitativo di azoto al campo per anno inferiore o uguale a 1.000 chilogrammi.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) accumuli di letami: i depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità o sui terreni destinati all'utilizzazione;

b) allevamenti e aziende esistenti: gli allevamenti e le aziende agricole, zootecniche o agroalimentari in esercizio alla data di entrata in vigore presente regolamento;

c) ampliamento di allevamento esistente: ampliamento della capacità zootecnica che comporti la necessità di adeguamenti strutturali;

d) allevamenti intensivi: quelli soggetti alla vigente normativa in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;

e) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento, mescolamento con gli strati superficiali, iniezione o interramento;

f) area aziendale omogenea: la porzione della superficie aziendale che presenta aspetti uniformi per, ad esempio, caratteristiche dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;

g) azienda ricadente in zona vulnerabile da nitrati: l'azienda con più del 25 per cento della superficie agricola utilizzata ricadente in zona designata come vulnerabile da nitrati di origine agricola;

h) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;

i) concime azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso;

j) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;

k) consistenza dell'allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento;

l) destinatario: il soggetto che riceve gli effluenti zootecnici sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica;

m) effluenti zootecnici: le miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera;

n) effluenti zootecnici palabili o non palabili: gli effluenti zootecnici in grado o non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;

o) fanghi: i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);

p) fertilizzanti: le sostanze contenenti uno o più composti azotati, compresi gli effluenti zootecnici, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti);

q) fertirrigazione: l'applicazione al terreno effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame;

r) letami: gli effluenti zootecnici palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:

1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;

2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;

3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti dai trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'allegato I, tabella 3;

4) i letami, i liquami e i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;

s) liquami: gli effluenti zootecnici non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:

1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;

2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;

3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;

4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'allegato I, tabella 3;

5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati. Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono assimilate ai liquami; qualora non siano mescolate ai liquami, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al capo II;

t) stallatico: gli escrementi, l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati, ai sensi del regolamento CE n. 1774/2002 e sue modificazioni;

u) stoccaggio: il deposito temporaneo degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente regolamento;

v) trattamento: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti zootecnici o delle acque reflue di cui al presente regolamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari;

w) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti zootecnici, nonché delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari individuate dal presente regolamento, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute, ovvero al loro utilizzo irriguo o fertilizzante;

x) titoli d'uso: i titoli di disponibilità dei terreni destinati all'utilizzazione agronomica, ivi compresi quelli destinati esclusivamente all'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici e delle acque reflue disciplinati dal presente regolamento (c.d. asservimenti).

Art. 3.

Comunicazione

1. L'utilizzazione agronomica è soggetta a comunicazione, redatta in conformità all'allegato II, parte A e presentata dal legale rappresentante dell'azienda che produce ed intende utilizzare gli effluenti zootecnici o le acque reflue di cui al presente regolamento tramite procedure collegate all'anagrafe agricola unica del Piemonte, di seguito denominata anagrafe unica.

2. La comunicazione di cui al comma 1, è parte integrante del fascicolo aziendale. Per le nuove aziende la comunicazione è effettuata almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica.

3. Qualora le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio e applicazione al terreno siano suddivise fra più soggetti, questi sono singolarmente tenuti alla presentazione di una comunicazione relativa alle specifiche attività svolte.

4. Il soggetto tenuto alla comunicazione aggiorna, tramite le procedure di cui al comma 1, le informazioni relative all'utilizzazione agronomica almeno una volta nell'ambito di ogni anno solare, fermo restando l'obbligo di effettuare variazioni riguardanti i terreni destinati all'utilizzo agronomico almeno 20 giorni prima dell'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici o delle acque reflue. L'autorità competente effettua le verifiche sul regolare svolgimento delle operazioni di utilizzazione agronomica sulla base dei dati e delle informazioni disponibili nell'anagrafe unica al momento del controllo.

5. Le province, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di allevamento intensivo, tengono conto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento.

Art. 4.

Piano di utilizzazione agronomica

1. Le aziende, che producono in un anno un quantitativo superiore a 6.000 chilogrammi di azoto al campo da effluenti zootecnici e gli allevamenti intensivi sono tenuti alla presentazione, unitamente alla comunicazione di cui all'art. 3 e con le modalità previste per la stessa, di un piano di utilizzazione agronomica completo redatto in conformità all'allegato II, parte B.

2. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, sono tenute alla presentazione del Piano di utilizzazione, almeno nella forma semplificata, anche le aziende che producono un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 3.000 chilogrammi e inferiore o uguale a 6.000 chilogrammi.

3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento alla quantità di effluente, anche alle aziende che svolgono singole fasi di utilizzazione agronomica.

4. Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, il piano di utilizzazione agronomica è di raccomandata applicazione per tutte le aziende zootecniche.

Art. 5.

Registrazione delle fertilizzazioni e trasporto

1. Al fine di garantire un adeguato controllo sulla movimentazione del materiale destinato all'utilizzazione agronomica, le aziende sono tenute agli obblighi di registrazione delle fertilizzazioni e di documentazione del trasporto di cui all'allegato III.

2. Le registrazioni e la documentazione di trasporto di cui al comma 1 sono conservate per un minimo di tre anni e rese disponibili alle autorità preposte al controllo della stessa.

TITOLO II

ZONE NON DESIGNATE COME VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

Capo I

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

Sezione I

CRITERI GENERALI E DIVIETI

Art. 6.

Criteria generali di utilizzazione agronomica

1. L'utilizzazione agronomica è consentita purché siano garantiti:

a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità individuati dal Piano di tutela delle acque;

b) l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture.

Art. 7.

Divieti di utilizzazione dei letami

1. L'utilizzo dei letami è vietato:

a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;

b) nei boschi;

c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corpi idrici naturali superficiali e da quelli artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio; sono comunque esclusi i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;

d) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali;

e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

f) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;

g) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.

Art. 8.

Divieti di utilizzazione dei liquami

1. L'utilizzo dei liquami è vietato:

a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato nella fase di impianto della coltura e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;

b) nei boschi;

c) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali naturali e da quelli artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio; sono comunque esclusi i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;

d) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali;

e) in prossimità di strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e le piste agrosilvopastorali, sulla base dei seguenti limiti misurati dal ciglio della strada:

1) 50 metri, nel caso di distribuzione con sistemi a dispersione aerea in pressione;

2) 1 metro, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati.

f) in prossimità di abitazioni, sulla base dei seguenti limiti misurati dal confine dell'insediamento abitativo:

1) 50 metri, nel caso di utilizzo di sistemi a dispersione aerea in pressione;

2) 10 metri, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati e, fatta eccezione per i prati, il tempestivo o immediato interrimento;

g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

h) su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento; tale limite è elevato al 25 per cento in presenza di suoli inerbiti o di sistemazioni idraulico-agrarie;

i) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

j) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

k) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;

l) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

m) nel periodo compreso tra il 1° dicembre ed il 31 gennaio di ogni anno;

n) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;

o) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.

Sezione II

TRATTAMENTO E CONTENITORI DI STOCCAGGIO

Art. 9.

Trattamenti

1. I trattamenti degli effluenti zootecnici e le modalità di stoccaggio sono finalizzati, oltre che a contribuire alla messa in sicurezza igienico-sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti zootecnici stessi, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per l'utilizzazione.

2. I rendimenti dei trattamenti utilizzati, qualora diversi da quelli riportati a titolo indicativo alla tabella 3 dell'allegato I, devono essere giustificati nell'ambito della comunicazione di cui all'art. 3, secondo le modalità indicate all'allegato II.

3. I trattamenti non devono comportare l'addizione agli effluenti zootecnici di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura o concentrazione.

Art. 10.

Stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili

1. Gli effluenti zootecnici palabili destinati all'utilizzazione agronomica sono raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze culturali e di capacità sufficiente a contenere i medesimi nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 7, lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione.

3. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e delle eventuali acque di lavaggio della platea.

4. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla quantità di effluenti prodotti durante la stabulazione del bestiame, al netto del vuoto sanitario, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni.

5. Il dimensionamento della platea di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è calcolato sulla base dei coefficienti di cui alla tabella I dell'allegato I.

6. Nel caso di allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

7. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio:

a) le superfici della lettiera permanente, purchè alla base siano impermeabilizzate;

b) le fosse profonde dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati nell'allevamento a terra nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

8. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili, fatti salvi i casi in cui i medesimi vengano accumulati in pozzetti annessi alle platee o le modalità di gestione ne consentano la significativa riduzione dei volumi.

9. Fatta eccezione per gli adeguamenti imposti dal presente regolamento, è vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate dal piano di assetto idrogeologico del bacino del fiume Po.

10. Le aree non impermeabilizzate funzionalmente connesse alle strutture di allevamento ed interessate dalla presenza di animali sono soggette a periodica asportazione degli effluenti al fine di evitare accumuli di deiezioni. Sono inoltre adottati accorgimenti volti a contenere i fenomeni di ruscellamento superficiale delle acque meteoriche e di sgrondo.

Art. 11.

Accumulo dei letami

1. L'accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami maturi, a valle dello stoccaggio effettuato ai sensi dell'art. 10, esclusi gli altri materiali assimilati, è ammesso per un periodo non superiore a tre mesi.

2. L'accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti non ancora lavorati ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi.

3. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso punto per più di una stagione agraria e ed è effettuato nel rispetto delle seguenti distanze:

a) 5 metri dalle scoline o dal reticolo minore di drenaggio;

b) 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali;

c) 40 metri dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

d) 50 metri da abitazioni e 20 metri da strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e per le piste agrosilvopastorali;

4. La conduzione dell'accumulo deve essere tale da:

a) limitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo e il contatto con acque di ristagno; a tale scopo, in assenza di copertura superiore, fatte salve le modifiche conseguenti alla permanenza in campo, l'accumulo deve svilupparsi in altezza favorendo il deflusso superficiale delle acque piovane;

b) garantire il drenaggio del percolato prima del trasferimento in campo durante le fasi di stoccaggio;

c) favorire l'aerazione della massa.

5. L'accumulo è vietato ai sensi del piano di assetto idrogeologico del Bacino del fiume Po nei territori ricadenti in fascia A e nei terreni sistemati a campoletto.

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite, nel rispetto delle finalità del presente regolamento, specifiche norme per la realizzazione di cumuli eseguiti nell'ambito dell'agricoltura biologica o di forme tradizionali di valorizzazione della sostanza organica.

Art. 12.

Stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili

1. Gli effluenti zootecnici non palabili destinati all'utilizzazione agronomica sono raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere i medesimi nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.

2. Gli stocaggi degli effluenti zootecnici non palabili sono realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le tratrici agricole, quando tali acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica.

3. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare, tenuto conto dei valori medi di evaporazione, deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici. Deve essere in ogni caso prevista l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché delle acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie, dei valori medi di evaporazione e di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.

4. Il fondo e le pareti dei contenitori sono adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti zootecnici stessi all'esterno.

5. Nel caso dei contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità K_{10-7} cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori sono impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

6. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, deve essere previsto, per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 chilogrammi di azoto all'anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo.

7. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio è calcolato in modo tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.

8. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla quantità di effluenti prodotti durante la stabulazione del bestiame, al netto del vuoto sanitario, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in:

a) 90 giorni per:

1) gli allevamenti nuovi ed esistenti con produzione inferiore o uguale a 3.000 chili per anno di azoto zootecnico prodotto;

2) gli allevamenti esistenti di bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicaprini, in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini;

b) 120 giorni per:

1) i nuovi allevamenti o l'ampliamento di quelli esistenti relativamente a bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicaprini di cui al punto a);

2) gli allevamenti esistenti, i loro ampliamenti ed i nuovi allevamenti di bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicaprini, in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali senza la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini;

3) gli allevamenti di suini e avicunicoli esistenti;

4) gli allevamenti di bovini da carne nuovi, esistenti e loro ampliamenti;

c) 180 giorni per i nuovi allevamenti o l'ampliamento di quelli esistenti di suini e avicunicoli.

9. A far data dal 31 dicembre 2013 la capacità di stoccaggio di tutti gli allevamenti suini e avicunicoli non dovrà essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in 180 giorni.

10. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è calcolato sulla base dei coefficienti di cui alla tabella I dell'allegato I.

11. Nel caso di allevamenti esistenti ricadenti in zone classificate come montane dalla vigente normativa regionale è comunque ammessa una capacità di stoccaggio pari a 90 giorni.

12. Fatto salvo quanto previsto ai commi 8, 9 e 10, è raccomandata una capacità di stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili pari ad almeno 180 giorni.

13. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

14. Fatta eccezione per gli adeguamenti imposti dal presente regolamento, è vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate dal piano di assetto idrogeologico del Bacino del fiume Po.

15. Le aree non impermeabilizzate funzionalmente connesse alle strutture di allevamento ed interessate dalla presenza di animali sono soggette a periodiche asportazione degli effluenti al fine di evitare accumuli di deiezioni. Sono inoltre adottati accorgimenti volti a contenere i fenomeni di ruscellamento superficiale delle acque meteoriche e di sgrondo.

Sezione III

MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

Art. 13.

Tecniche di distribuzione

1. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto:

a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;

b) delle caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo;

c) del tipo di effluente zootecnico utilizzato;

d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.

2. Le tecniche di distribuzione devono assicurare:

a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni e le strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e per le piste agrosilvopastorali;

b) l'incorporazione al terreno simultaneamente allo spandimento o entro il giorno successivo alla distribuzione in campo, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli; sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura;

c) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;

d) l'uniformità di applicazione dell'effluente zootecnico;

e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

3. Ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto dello strato di terreno interessato dall'apparato radicale e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, la fertirrigazione è realizzata attraverso una valutazione della capacità del terreno a immagazzinare i quantitativi apportati e del volume d'acqua già presente nel suolo al momento dell'intervento, privilegiando i metodi a maggiore efficienza e che consentono la maggiore uniformità di distribuzione. A tale scopo è vietata la pratica fertirrigua per scorrimento nei suoli con pendenza superiore al 10 per cento, ovvero caratterizzati da ristagno idrico temporaneo.

4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere garantita una copertura dei medesimi tramite vegetazione spontanea, colture intercalari, colture di copertura o altre pratiche agronomiche atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati.

Art. 14.

Dosi di applicazione

1. L'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici deve essere effettuata in quantità di azoto efficiente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse.

2. Al fine di contenere i fenomeni di lisciviazione e perdita dell'azoto, la quantità di effluente zootecnico destinata all'applicazione al terreno è valutata in relazione al contenuto di azoto degli effluenti stessi.

3. La quantità di azoto al campo apportato da effluenti zootecnici non deve comunque superare il valore di 340 chilogrammi per ettaro e per anno, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4.

4. La quantità di azoto al campo apportato da effluenti zootecnici su terreni caratterizzati, sulla base delle informazioni e dei criteri resi disponibili dal sistema informativo collegato all'anagrafe unica, da capacità protettiva bassa o moderatamente bassa non deve comunque superare il valore di 250 chilogrammi per ettaro e per anno, nel caso di nuovi allevamenti o di aumenti della capacità zootecnica degli allevamenti esistenti che comportino un incremento nella quantità di azoto al campo uguale o superiore al 30 per cento.

5. La quantità di azoto di cui ai commi 3 e 4 è intesa come quantitativo medio aziendale riferito ai terreni utilizzati per l'applicazione degli effluenti zootecnici ed è calcolata:

a) sulla base dei coefficienti della tabella 2 dell'allegato I o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citate nell'allegato stesso;

b) comprendendo il quantitativo di azoto degli effluenti zootecnici depositati dagli animali quando sono tenuti al pascolo.

6. La quantità di azoto destinata all'applicazione al terreno deve essere distribuita e frazionata in base:

a) ai fabbisogni delle colture;

b) al loro ritmo di assorbimento;

c) ai precedenti colturali.

Capo II

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA AZIENDE AGRICOLE E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI

Art. 15.

Ambito di applicazione

1. Possono essere destinate all'utilizzazione agronomica le acque reflue provenienti dai cicli produttivi:

a) di imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;

b) di imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti zootecnici prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 2 dell'allegato I;

c) di imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di allevamento o di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

d) di aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue contenenti sostanze naturali non pericolose non superiori a 4.000 metri cubi all'anno e comunque contenenti, a monte della fase di stoccaggio, quantitativi di azoto non superiori a 1.000 chilogrammi all'anno.

Art. 16.

Criteri generali di utilizzazione

1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è consentita purché siano garantiti:

a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal Piano regionale di tutela delle acque;

b) l'effetto concimante, ammendante, irriguo o fertirriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;

c) l'esclusione delle acque reflue che possano generare rischi di tipo igienico-sanitario, nonché delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;

d) l'esclusione delle acque di prima pioggia provenienti da aree a rischio di dilavamento di sostanze che creano pregiudizio per il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;

e) l'esclusione, per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolfurazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati;

f) l'esclusione, per il settore lattiero-caseario, delle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno del siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate.

2. È ammesso l'utilizzo agronomico delle acque reflue finalizzato a veicolare prodotti fitosanitari o fertilizzanti, da effettuarsi sulla base delle norme tecniche dettate con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Art. 17.

Divieti di utilizzazione

1. Per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue si applicano i divieti di cui all'art. 8.

Art. 18.

Stoccaggio e trattamento

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme del piano di assetto idrogeologico del Bacino del fiume Po, l'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento delle acque reflue è valutata tenendo conto delle condizioni locali di accettabilità in relazione ai seguenti parametri:

- a) distanza dalle abitazioni;
- b) fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini di proprietà.

2. I contenitori ove avvengono lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue sono realizzati a tenuta idraulica, al fine di evitare la percolazione o la dispersione delle stesse all'esterno.

3. I contenitori di stoccaggio delle acque reflue possono essere ubicati anche al di fuori della azienda che le utilizza ai fini agronomici, purché sia garantita la non miscelazione con tipologie di acque reflue diverse da quelle di cui al presente regolamento o con rifiuti. La miscelazione con effluenti zootecnici è consentita solo nel caso in cui sia adeguatamente motivata nel piano di utilizzazione agronomica.

4. I contenitori per lo stoccaggio sono dimensionati secondo le esigenze colturali e realizzati di capacità sufficiente in relazione ai periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, nonché in modo tale da garantire una capacità minima di stoccaggio pari a 90 giorni.

5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, per quanto compatibili.

Art. 19.

Tecniche di distribuzione

1. Per le tecniche di distribuzione delle acque reflue si applicano le disposizioni di cui all'art. 13.

Art. 20.

Dosi di applicazione

1. Le dosi di applicazione delle acque reflue, comunque non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, e le epoche di distribuzione delle medesime sono finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture, secondo quanto disposto dall'art. 14 e dall'art. 16, comma 1, lettera b).

TITOLO III

PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE DESIGNATE COME VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

Art. 21.

Disposizioni generali

1. Nelle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue di cui al presente regolamento e degli altri fertilizzanti è soggetta alle disposizioni di cui al presente titolo, che costituiscono il relativo programma d'azione.

2. Fermo restando quanto previsto al presente titolo, per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue nelle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo II.

Art. 22.

Divieti di utilizzazione dei letami degli altri ammendanti organici e dei concimi azotati

1. L'utilizzazione agronomica del letame, dei materiali ad esso assimilati e degli altri ammendanti organici, nonché dei concimi azotati è vietata:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;
- b) nei boschi;
- c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;
- d) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua classificati ai sensi del piano assetto idrogeologico del Bacino del fiume Po e di quelli soggetti agli obiettivi di qualità individuati dal Piano di tutela delle acque;
- e) entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- g) nelle ventiquattro ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati;
- h) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- i) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.

2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate.

Art. 23.

Divieti di utilizzo dei liquami e dei fanghi

1. L'utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fanghi è vietata:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato nella fase di impianto della coltura e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;
- b) nei boschi;
- c) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;
- d) entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- e) in prossimità di strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e le piste agrosilvopastorali, sulla base dei seguenti limiti misurati dal ciglio della strada:
 - 1) 50 metri, nel caso di distribuzione con sistemi a dispersione aerea in pressione;
 - 2) 1 metro, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati.
- f) in prossimità di abitazioni, sulla base dei seguenti limiti misurati dal confine dell'insediamento abitativo:
 - 1) 50 metri, nel caso di utilizzo di sistemi a dispersione aerea in pressione;
 - 2) 10 metri, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati e, fatta eccezione per i prati, il tempestivo o immediato interrimento;
 - g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

h) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

i) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

j) dopo l'impianto, della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;

k) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

l) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;

m) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.

2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere c) e d), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, di larghezza corrispondente a quelle indicate all'art. 22, comma 1, lettere c), d) ed e); è altresì raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate.

3. L'utilizzo dei liquami e dei fanghi è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10 per cento; tale limite può essere incrementato, comunque non oltre il 20 per cento, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento e almeno nel rispetto delle seguenti prescrizioni volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:

a) dosi di liquami e di fanghi frazionate in più applicazioni;

b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le dodici ore sui seminativi in prearatura;

c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;

d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.

4. Nel caso di aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, le province possono individuare i territori per i quali i limiti di pendenza stabiliti al comma 3 possono essere superati, fino ad un massimo del 25 per cento; tale possibilità è ammessa solo in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento e purché siano garantiti:

a) il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3;

b) il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210 chilogrammi per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed ottenuto sommando i contributi da effluenti zootecnici, comunque non superiori a 170 di azoto, ed i contributi da concimi azotati e ammendanti organici.

Art. 24.

Stoccaggio, accumulo e trattamenti

1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e per l'accumulo dei letami si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12.

2. La capacità di stoccaggio per i materiali palabili non può essere inferiore al volume di materiale prodotto in 90 giorni, fatta eccezione per le deiezioni degli avicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, per le quali non può essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.

3. La capacità di stoccaggio per i materiali non palabili, calcolata in rapporto alla quantità di effluenti prodotti durante la stabulazione del bestiame, al netto del vuoto sanitario, non può essere inferiore al volume di materiale prodotto in:

a) 120 giorni per gli allevamenti di bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicapri, in aziende con terreni caratterizzati da assetti culturali che prevedono la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini;

b) 180 giorni per:

l) gli allevamenti di bovini da carne, suini e avicoli;

2) gli allevamenti di bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicapri, in aziende diverse da quelli di cui alla lettera a).

4. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.

5. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 18.

Art. 25.

Modalità di utilizzazione agronomica

1. L'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente regolamento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietata nella stagione autunno-invernale, ed in particolare nei seguenti periodi minimi:

a) dal 15 novembre al 15 febbraio per i concimi azotati e gli ammendanti organici, per i letami e i materiali ad essi assimilati, ad eccezione delle deiezioni degli avicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al sessantacinque per cento per le quali vale il periodo di divieto dal 1° novembre al 28 febbraio;

b) per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue:

1) dal 15 novembre al 15 febbraio, nel caso di terreni con prati avvicendati cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente o con colture di copertura;

2) dal 15 ottobre al 15 febbraio, nel caso di terreni destinati a colture diverse da quelle di cui al numero 1);

2. Fermo restando il divieto nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 gennaio, le province possono disporre la temporanea sospensione dei periodi di divieto di cui al comma 1 in caso di particolari situazioni climatiche e sulla base delle caratteristiche pedologiche dei suoli e delle fasi fenologiche delle colture, opportunamente giustificate tramite specifiche relazioni tecnicoscientifiche.

3. Fermo restando il divieto nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 gennaio, la Regione, sulla base delle proposte formulate dalle province, può disporre una diversa decorrenza dei periodi di cui al comma 1 con riferimento all'ordinamento culturale o alle caratteristiche climatiche e pedologiche.

Art. 26.

Dosi di applicazione dei fertilizzanti

1. Al fine di garantire il riequilibrio territoriale dell'utilizzo dei fertilizzanti, attraverso l'incremento dell'efficienza azotata degli effluenti zootecnici in sostituzione di concimi azotati, sono prioritariamente impiegati come fertilizzanti, ove disponibili, gli effluenti zootecnici, la cui quantità di applicazione al terreno è calcolata tenendo conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori.

2. La quantità di effluente zootecnico di cui al comma 1 non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore a 170 chilogrammi per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale riferito ai terreni utilizzati per l'applicazione degli effluenti zootecnici e calcolato sulla base dei valori della tabella 2 dell'allegato I o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citati nell'allegato stesso.

3. I limiti di cui al comma 2 sono comprensivi delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici di origine animale e dalle acque reflue di cui al presente regolamento.

4. Le dosi di effluente zootecnico, applicate nel rispetto del bilancio dell'azoto, e l'eventuale integrazione di concimi azotati e di ammendanti organici sono giustificate nel piano di utilizzazione agronomica. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.

5. Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

- a) l'uniformità di applicazione del fertilizzante;
- b) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche, comprendenti la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
- c) la corretta applicazione al terreno di tutti i fertilizzanti utilizzati;
- d) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
- e) la conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui all'allegato IV al presente regolamento.

6. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari o colture di copertura o altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

7. L'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti e degli ammendanti organici deve avvenire nel rispetto dei criteri generali stabiliti nell'allegato V.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 27.

Controlli

1. Sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze a loro disposizione riguardo allo stato delle acque, agli allevamenti, alle coltivazioni, nonché alle condizioni pedoclimatiche e idrologiche del territorio, le province organizzano ed effettuano sia controlli cartolari con incrocio di dati, sia controlli nelle aziende agrozooteccniche ed agroalimentari per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica agli obblighi di cui al presente regolamento.

2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati sulla base delle indicazioni formulate dalla Giunta regionale in ragione di criteri di rischio ambientale ed igienico-sanitario e finalizzate al coordinamento, sul territorio regionale delle attività di controllo e alla loro integrazione con l'applicazione del regime di condizionalità previsto dalla normativa dell'Unione europea.

3. I controlli cartolari sono raccomandati per almeno il 10 per cento delle comunicazioni o degli aggiornamenti effettuati nell'anno solare e quelli aziendali per almeno il 4 per cento. I controlli aziendali comprendono anche le analisi dei suoli dei comprensori più intensamente coltivati al fine di valutare la presenza di eccessi di azoto e fosforo applicati al terreno.

4. In particolari situazioni di rischio, le province possono dettare ulteriori specifiche prescrizioni volte a garantire che l'utilizzazione agronomica avvenga senza pregiudizio per l'ambiente, assegnando a tal fine termini di adeguamento congrui rispetto agli adempimenti prescritti.

5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e la segnalazione alle autorità di controllo competenti in materia di applicazione del regime di condizionalità, in caso di inosservanza alle norme di cui al presente regolamento o delle prescrizioni impartite ai sensi del comma 4 le province procedono, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale ordine di sospensione dell'utilizzazione agronomica per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente;
- c) al divieto di esercizio dell'utilizzazione agronomica nel caso di mancata comunicazione o in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Art. 28.

Ulteriori controlli in zone vulnerabili

1. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, la Regione Piemonte effettua nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola uno specifico programma di monitoraggio in stazioni di campionamento rappresentative della qualità delle predette acque.

2. La frequenza dei controlli di cui al comma 1 è progettata e realizzata in modo da garantire l'acquisizione di dati sufficienti ad evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati, al fine della revisione della designazione delle zone vulnerabili e della valutazione dell'efficacia del Programma di azione di cui al titolo III.

3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, le province provvedono periodicamente all'analisi dei suoli interessati dall'utilizzazione agronomica di cui al titolo III, per la comparazione delle concentrazioni di rame e zinco, in forma totale, di fosforo in forma assimilabile riscontrate con i rispettivi limiti di accettabilità individuati con deliberazione della Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Le analisi di cui al comma 3 sono effettuate secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al decreto ministeriale 13 settembre 1999 del Ministero per le politiche agricole e forestali, pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 21 ottobre 1999.

5. I sopralluoghi effettuati nelle aziende agrozooteccniche ed agroalimentari che effettuano l'utilizzazione agronomica disciplinata al titolo III sono, tra l'altro, finalizzati alla verifica:

- a) della effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione;
- b) della presenza delle colture indicate nella comunicazione e relativo piano di utilizzazione agronomica;
- c) della rispondenza dei mezzi e delle modalità di applicazione al terreno dichiarate nei predetti documenti.

Art. 29.

Strategie di gestione integrata di effluenti zootecnici

1. Al fine di ripristinare un corretto equilibrio agricoltura-ambiente, la Regione Piemonte promuove la realizzazione delle modalità di gestione integrata degli effluenti zootecnici di cui all'allegato VI, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili al fine di evitare il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi comparti ambientali, anche attraverso la stipulazione di accordi e contratti di programma con i soggetti interessati finalizzati alla costituzione di consorzi ovvero di altre forme di cooperazione inter-aziendale.

2. In particolari contesti territoriali caratterizzati da elevata vulnerabilità da nitrati o a rischio di eutrofizzazione delle acque, le province, sulla base del Piano di tutela delle acque e degli studi ad esso collegati, possono rendere obbligatorie, ove tecnicamente possibile, le modalità di gestione di cui all'allegato VI, parte B nei casi in cui la produzione di azoto risulti eccedente rispetto ai fabbisogni dei terreni utilizzati e qualora si rendano necessarie azioni rafforzative del programma d'azione di cui al titolo III.

Art. 30.

Formazione e informazione degli agricoltori

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli interventi di formazione e informazione degli operatori delle aziende ricadenti in zone vulnerabili da nitrati.

2. Gli interventi formativi e informativi di cui al comma 1 hanno per oggetto le disposizioni del presente regolamento ed in particolare il programma d'azione di cui al titolo III, nonché il Codice di buona pratica agricola. Tali interventi si prefiggono l'obiettivo di:

- a) diffondere la conoscenza delle norme in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue e degli altri fertilizzanti di cui al presente regolamento;

b) formare il personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo al fine di mantenere aggiornato il livello di conformità aziendale alle normative ambientali cogenti;

c) mettere a punto un sistema permanente di consulenza ambientale rivolto alle aziende;

d) promuovere la graduale penetrazione nelle aziende dei sistemi di gestione ambientale.

3. Gli interventi formativi devono essere integrati nell'ambito delle attività previste dal vigente programma di sviluppo rurale.

Art. 31.

Gestione delle informazioni connesse all'utilizzazione agronomica

1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi connessi alla predisposizione della comunicazione di cui all'art. 3 i contenuti della stessa sono armonizzati nella procedura di gestione dell'anagrafe unica.

2. Allo scopo di favorire il riequilibrio territoriale nell'utilizzazione agronomica delle sostanze fertilizzanti, con particolare riguardo a quelle di origine zootecnica, le informazioni sui terreni oggetto della citata utilizzazione sono rese pubbliche nell'ambito delle procedure allo scopo dedicate.

Art. 32.

Norme transitorie

1. Per le aziende esistenti la comunicazione e il relativo piano di utilizzazione agronomica sono presentati entro il 30 giugno 2008, tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte nell'ambito dell'anagrafe unica, inserendo o aggiornando i dati relativi alla propria situazione aziendale rispetto agli obblighi previsti dal presente regolamento.

2. Le aziende che, alla luce della comunicazione e del piano di cui al comma 1, debbano effettuare investimenti finalizzati al rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, entro il 31 dicembre 2008 presentano alle province competenti per territorio, per la relativa approvazione, un programma di adeguamento redatto secondo lo schema stabilito dalla Giunta regionale entro il 31 marzo 2008; lo stesso schema stabilisce, inoltre, le tolleranze massime ammissibili per l'adeguamento strutturale delle aziende.

3. Ferme restando le scadenze definite dalle deliberazioni della Giunta regionale attuative del regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione), le previsioni del programma di adeguamento di cui al comma 2 e le eventuali prescrizioni dettate in merito dalla provincia competente sono realizzate entro due anni dall'intervenuta approvazione del predetto programma.

4. Per le aziende esistenti che procedono all'utilizzazione agronomica delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento il divieto di cui all'art. 25 si applica entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Fatta eccezione per i casi di ampliamento di allevamenti zootecnici esistenti, le aziende zootecniche che, in applicazione delle disposizioni regionali vigenti in materia, abbiano provveduto all'adeguamento delle proprie strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e l'entrata in vigore del presente regolamento, sono esonerate dall'eventuale obbligo di ulteriore adeguamento delle strutture stesse in applicazione di diversi limiti imposti dal presente regolamento, fino al 31 dicembre 2013.

Art. 33.

Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli 3 e 4 e l'allegato B del regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione) sono abrogati.

2. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento non trovano più applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 1991, n. 46/12028 e successive modifiche e integrazioni, recante: «Prime disposizioni tecniche e procedurali per l'autorizzazione allo smaltimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali.».

Art. 34.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 29 ottobre 2007

MERCEDES BRESSO

07R0775

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2007, n. 30.

Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 22 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Principi e finalità

1. La Regione, in conformità con le direttive comunitarie e statali in materia di lavoro, adotta idonei strumenti di politica attiva del lavoro per promuovere la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza, tutela e miglioramento della vita lavorativa e per favorire l'assunzione della responsabilità sociale da parte dei datori di lavoro, quale parte integrante della qualità dell'occupazione. Promuove la cultura della salute, della sicurezza, della regolarità del lavoro e della responsabilità sociale dei datori di lavoro.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione programma, promuove e coordina gli interventi di cui alla presente legge individuando gli obiettivi, gli strumenti e le misure da realizzare, secondo il metodo della concertazione con le parti sociali e della collaborazione con gli enti locali e con gli enti istituzionali competenti in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro.

2. La Regione esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) programmazione degli interventi di cui alla presente legge, ai sensi dell'art. 3, in raccordo con gli interventi previsti dalle politiche regionali in materia di occupazione, di sanità, di lavori pubblici e di attività produttive;

b) indirizzo e coordinamento delle attività di informazione, assistenza, controllo e vigilanza di competenza delle Aziende sanitarie locali liguri, favorendo lo scambio di informazioni con gli altri soggetti istituzionali che svolgono compiti ispettivi in materia di previdenza sociale e di lavoro;

c) realizzazione di iniziative di interesse regionale o a carattere sperimentale per le finalità di cui alla presente legge;

d) realizzazione di iniziative di studio e di ricerca;

e) monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;

f) elaborazione di linee guida applicative della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro, al fine di garantire uniformità di procedure amministrative sul territorio regionale.

3. La Regione promuove la stipula di intese e accordi con gli enti locali e gli enti competenti in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro al fine di realizzare un sistema integrato volto alla tutela dei lavoratori e ad una migliore qualità della vita lavorativa.

4. Al fine di orientare efficacemente l'attività di programmazione, la Regione provvede, tramite accordi con le parti interessate, all'interconnessione, nell'ambito del Sistema Informativo Regionale Integrato per l'occupazione (S.I.R.I.O.) di cui all'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27, (disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro), tra le banche dati dei diversi soggetti istituzionali competenti in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro, in modo da assicurare lo scambio, la lettura e l'incrocio delle informazioni disponibili.

5. La Regione promuove relazioni ed accordi con istituzioni europee, nazionali e regionali al fine di creare una rete che consenta lo scambio di informazioni e di metodologie di intervento e la condivisione di buone pratiche nonché al fine di individuare ambiti di cooperazione per politiche comuni di tutela del lavoro e responsabilità sociale dei datori di lavoro, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di occupazione.

Art. 3.

Programmazione regionale

1. Nell'ambito del Programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro di cui all'art. 4 della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52, (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro) sono contenuti, relativamente alle finalità di cui alla presente legge:

a) gli indirizzi programmatici e le linee prioritarie di intervento in materia di sicurezza, regolarità e qualità del lavoro e di responsabilità dei datori di lavoro;

b) le caratteristiche dei soggetti destinatari degli interventi e le eventuali priorità nell'accesso ai benefici;

c) i criteri generali per la stipula di intese e accordi di collaborazione tra soggetti pubblici, privati e parti sociali per le finalità di cui alla presente legge;

d) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi e i criteri generali per il riparto delle risorse finanziarie fra i medesimi nonché fra le diverse tipologie di intervento.

2. La proposta di programmazione di cui al comma 1 è adottata dalla Giunta regionale sentiti la Commissione regionale di concertazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 27/1998, il Comitato di cui all'art. 4 e la Commissione di cui all'art. 5.

3. La Giunta regionale, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'Osservatorio Regionale sul mercato del lavoro di cui all'art. 7 della legge regionale n. 52/1993, nonché degli esiti delle attività di monitoraggio effettuate a livello regionale in materia di lavori pubblici e di salute e prevenzione sul lavoro, presenta al Consiglio regionale, contestualmente alla proposta relativa alla programmazione di cui al comma 1, una relazione contenente la descrizione delle iniziative realizzate nel periodo precedente, i principali risultati ottenuti e le criticità emerse nell'attuazione della presente legge.

Art. 4.

Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. Il Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, istituito ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, (attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro), provvede, nel rispetto delle disposizioni statali in materia, a:

a) promuovere idonee forme di coordinamento sul territorio regionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzate dai diversi soggetti competenti;

b) assicurare il raccordo con la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);

c) elaborare proposte e formulare pareri utili a garantire uniformità ed omogeneità agli interventi regionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed, in particolare, esprimere parere sulla programmazione regionale di cui all'art. 3;

d) fornire supporto tecnico per il coordinamento delle iniziative rivolte all'informazione, alla formazione, alla conoscenza, all'analisi ed al monitoraggio dei fenomeni connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) promuovere la realizzazione di piani coordinati di intervento tesi a migliorare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, anche sulla base delle analisi di cui alla lettera d), nonché nel rispetto delle autonomie specifiche e delle competenze assegnate dalla normativa vigente agli organi istituzionali di ispezione e vigilanza.

2. Il Comitato può svolgere le proprie funzioni attraverso appositi gruppi di lavoro.

3. La Regione, in relazione alle attività del Comitato di cui al presente articolo, assicura un costante confronto con le parti sociali.

Art. 5.

Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare

1. La Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare istituita presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'art. 78, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) provvede, secondo quanto stabilito dal medesimo articolo, a svolgere i seguenti compiti:

a) analisi del lavoro irregolare a livello territoriale;

b) promozione di collaborazioni ed intese istituzionali;

c) assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate.

Capo II**INTERVENTI PER LA SALUTE, LA SICUREZZA
E LA REGOLARITÀ DEL LAVORO****Art. 6.****Disposizioni in tema di salute, sicurezza
e regolarità del lavoro**

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, le Amministrazioni appaltanti prevedono espressamente nelle procedure di affidamento di appalti pubblici l'obbligo di osservare la normativa vigente in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro e di diritto al lavoro dei disabili nonché l'obbligo di applicare integralmente le condizioni economiche e normative previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di categoria, anche in caso di subappalto.

2. In caso di affidamento di appalti, la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi sono subordinati all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

3. Ai fini della concessione di contributi o altre agevolazioni, la Regione e gli enti del settore regionale allargato di cui all'art. 25 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006) richiedono all'interessato la dichiarazione attestante il rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro e il documento unico di regolarità contributiva.

4. La Regione definisce intese con i soggetti e gli enti competenti per accelerare i tempi di rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. Nelle procedure di affidamento di appalti pubblici, per gli interventi che hanno ottenuto finanziamenti regionali, gli enti prevedono clausole di risoluzione del contratto per specifici casi di violazione delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro.

6. In caso di concessione di contributi o altri finanziamenti pubblici regionali, deve essere prevista la revoca dei medesimi per specifiche violazioni delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro. I soggetti che subiscono la revoca non possono accedere ad altri contributi, finanziamenti o agevolazioni nei cinque anni successivi al provvedimento di revoca.

Art. 7.**Misure per migliorare le condizioni di tutela dei lavoratori**

1. La Regione, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nonché di emersione del lavoro non regolare, promuove l'introduzione e la diffusione, anche mediante specifici accordi con le parti interessate, nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici, di disposizioni dirette ad individuare misure ulteriori di tutela delle condizioni di salute, sicurezza, igiene e regolarità del lavoro, con particolare riferimento ai cantieri temporanei o mobili assoggettati alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, (attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili).

2. Le misure ulteriori di tutela di cui al comma 1 sono volte fra l'altro a migliorare il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi e ad adottare meccanismi diretti a valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private nonché ad accertare la congruità del costo della manodopera rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

3. La Regione può definire opportune intese con gli organismi istituzionali preposti alla vigilanza sui luoghi di lavoro allo scopo di rafforzare l'efficacia dei controlli, specie nei settori più a rischio, ovvero allo scopo di sostenere, nell'ambito di progetti mirati, azioni straordinarie in materia di tutela e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.

Art. 8.**Interventi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro**

1. La Regione, in coerenza con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza, promuove e sostiene iniziative di prevenzione dei rischi e di miglioramento delle condizioni di lavoro, anche attraverso la stipula di accordi territoriali e settoriali con gli enti locali, le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia ed in raccordo con l'Agenzia sanitaria regionale di cui all'articolo 62 della legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41 (riordino del Servizio Sanitario Regionale). In particolare provvede a:

a) la realizzazione di iniziative rivolte principalmente alle piccole e micro imprese e ai settori produttivi più a rischio;

b) l'attivazione di sportelli informativi, anche in collaborazione con Università, associazioni, organizzazioni sindacali, fondazioni ed altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore, previa stipula di apposite intese;

c) la promozione e il coordinamento di azioni di informazione, formazione e assistenza;

d) l'individuazione e la diffusione di buone pratiche trasferibili sul territorio regionale;

e) il monitoraggio degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

f) l'elaborazione di linee guida applicative delle normative vigenti in materia, al fine di assicurare il rispetto degli standard di sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. La Regione promuove opportune iniziative volte ad accrescere le conoscenze e le competenze dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito, dei datori di lavoro, degli operatori delle Aziende Sanitarie liguri, dei soggetti istituzionali competenti in materia di sicurezza e regolarità del lavoro e dei soggetti operanti nell'ambito dei servizi al lavoro, provvedendo in particolare a:

a) realizzare campagne informative e azioni di sensibilizzazione;

b) coordinare attività di informazione e formazione sul tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro, con particolare attenzione ai lavoratori che entrano nel mercato del lavoro, facendo ricorso anche ad idonee strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e culturale;

c) realizzare, nel rispetto delle autonomie scolastiche ed in raccordo con gli interventi scolastici regionali, progetti specifici di educazione alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

d) definire linee guida per i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro organizzati dai soggetti operanti nell'ambito del sistema formativo regionale;

e) promuovere codici di condotta etici, buone prassi ed accordi aziendali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro e dei lavoratori verso il rispetto delle norme ed il miglioramento degli standard di salute e sicurezza.

3. I corsi di formazione professionale relativi a profili o qualifiche per le quali esistono particolari rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori devono prevedere un modulo sulle norme di sicurezza e le specifiche misure di tutela dei lavoratori.

4. La Regione, al fine di disporre di un quadro aggiornato dell'offerta formativa in materia di prevenzione, sicurezza, regolarità e qualità del lavoro, provvede a realizzare un apposito sistema informativo relativo ai corsi realizzati sul territorio regionale, in raccordo con i vigenti sistemi informativi della formazione professionale e quale parte di S.I.R.I.O.

Art. 9.**Disposizioni per interventi edilizi finanziati dalla Regione**

1. La Regione, nelle procedure per la concessione di finanziamenti regionali a favore di interventi edilizi, compresi quelli inseriti nei programmi regionali di edilizia residenziale, prevede disposizioni atte ad assicurare che i lavori affidati dai beneficiari siano eseguiti nel rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro.

2. Nel caso di inizio dei lavori in mancanza del piano di sicurezza di cui all'art. 12 del d.lgs. 94/1996, la Regione dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del finanziamento.

3. La Regione attua specifiche azioni di monitoraggio sul rispetto delle norme di salute, sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri edili relativi ad interventi che usufruiscono a qualunque titolo di finanziamenti regionali.

4. Al fine di garantire l'osservanza, nei cantieri edili di cui al comma 3, delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro da parte delle imprese esecutrici, anche in regime di subappalto, la Regione, nel rispetto della normativa nazionale, può avvalersi, tramite apposite convenzioni, del supporto operativo dei Comitati paritetici antinfortunistici territorialmente competenti.

Art. 10.

Interventi per la regolarità del lavoro

1. Al fine di diffondere la cultura della regolarità del lavoro, la Regione e le Province, previ accordi con le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia, promuovono e sostengono:

a) iniziative di sensibilizzazione ed informazione in materia di educazione alla legalità nell'ambito dei percorsi scolastici, previa intesa con gli enti scolastici competenti ed in raccordo con gli interventi scolastici regionali;

b) azioni di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai datori di lavoro ed ai lavoratori;

c) azioni sistematiche di assistenza, consulenza ed animazione sul territorio in materia di emersione e di regolarizzazione dei rapporti di lavoro, in particolare rivolte alle piccole imprese, anche tramite i servizi al lavoro.

2. La Regione sostiene altresì, in accordo con le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia, interventi volti a contrastare e prevenire il fenomeno del lavoro non regolare nelle diverse forme in cui si articola, promuovendo in particolare:

a) la stipula di accordi con gli enti locali, gli enti istituzionali competenti in materia e le parti sociali per garantire, nell'ambito della committenza pubblica, l'adozione di strumenti idonei ad assicurare lo svolgimento delle attività lavorative nel pieno rispetto della salute, della sicurezza e della regolarità del lavoro;

b) la realizzazione e diffusione di servizi integrati ed unificati per il lavoro, tramite accordi con i servizi al lavoro e gli enti competenti in materia previdenziale, assicurativa e di vigilanza;

c) l'attivazione di sportelli informativi, anche in collaborazione con le province, le associazioni, le organizzazioni sindacali e le altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore.

3. La Regione sostiene inoltre, in coerenza con le disposizioni regionali in materia di promozione occupazionale e d'intesa con le parti sociali e gli enti locali, le seguenti azioni di emersione del lavoro non regolare e di promozione del lavoro regolare:

a) rafforzamento, nell'ambito dei servizi al lavoro, delle attività dirette a favorire il collocamento ed il reinserimento di lavoratori irregolari, anche attraverso l'individuazione di percorsi mirati di politiche attive del lavoro;

b) azioni di formazione, aggiornamento, riqualificazione e assistenza ai lavoratori per la gestione dei processi di regolarizzazione dei rapporti di lavoro, in raccordo con gli altri interventi formativi regionali;

c) progetti sperimentali di emersione, sulla base di accordi territoriali o settoriali tra le parti sociali, anche mediante l'utilizzo integrato delle misure di promozione occupazionale previste dalla normativa vigente;

d) interventi, nell'ambito delle politiche di sviluppo locale, volti a consolidare l'attività delle imprese che hanno aderito a percorsi di emersione;

e) collaborazioni sul territorio con organismi istituzionali al fine di sviluppare piani territoriali di emersione del lavoro irregolare e di promozione dell'occupazione regolare.

4. La Regione provvede, previa opportune intese con gli enti istituzionali competenti, al monitoraggio del fenomeno del lavoro non regolare sul territorio regionale, per il tramite dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'art. 7 della legge regionale n. 52/1993.

Art. 11.

Incentivi per la qualità del lavoro

1. La Regione, anche per il tramite dei soggetti attuatori individuati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), concede contributi per interventi realizzati da micro e piccole imprese, come definite a livello comunitario, costituite anche in forma cooperativa, aventi almeno un'unità produttiva locale nel territorio ligure ed operanti nei settori di maggior rischio, definiti anche sulla base di specifici accordi con le parti sociali.

2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di investimenti per il raggiungimento di livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro migliorativi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione nazionale.

3. La Regione concede altresì contributi per iniziative, anche a carattere sperimentale, finalizzate a favorire la qualità, la regolarità del lavoro e l'emersione del lavoro non regolare, realizzate dalle imprese di cui al comma 1, dagli enti bilaterali e da altri soggetti pubblici e privati.

Capo III

INTERVENTI PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DEI DATORI DI LAVORO

Art. 12.

Responsabilità sociale dei datori di lavoro

1. La Regione, al fine di realizzare un sistema di garanzia della qualità del lavoro intesa come rispetto dei diritti umani, sociali, economici e come valorizzazione delle risorse umane, riequilibrio della presenza di genere, sostenibilità ambientale delle attività e coesione sociale, promuove la cultura della responsabilità sociale dei datori di lavoro, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dall'Unione Europea in materia di responsabilità sociale delle imprese.

2. A tal fine la Regione promuove, ai sensi dell'art. 14, l'adozione da parte dei datori di lavoro di pratiche socialmente responsabili, intese come l'adesione volontaria a codici di condotta, discipline e tutele sociali ed ambientali nello svolgimento di attività amministrative, produttive e commerciali e nei rapporti con lavoratori, clienti, utenti e fornitori.

3. Le discipline e le buone pratiche liberamente adottate dai datori di lavoro devono tendere alla realizzazione di livelli di tutela maggiori rispetto a quelli discendenti dagli obblighi di legge, in materia di:

a) regolarità e stabilità dei rapporti di lavoro;

b) pari opportunità tra donne e uomini;

c) sicurezza, salubrità e riduzione dei rischi negli ambienti di lavoro e nelle attività lavorative;

d) benessere fisico e psichico, integrazione e coesione dei lavoratori, avuto particolare riguardo a quelli disabili o svantaggiati, anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche;

e) partecipazione e condivisione di tutte le componenti dei processi lavorativi, nel rispetto dei diversi ruoli;

f) qualificazione professionale delle lavoratrici e dei lavoratori;

g) tutela ambientale e sviluppo sostenibile.

4. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente capo la Regione si avvale del contributo e del supporto della Commissione regionale di concertazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 27/1998, alle cui riunioni sono invitati a partecipare, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, esperti e rappresentanti di enti e associazioni competenti in materia di responsabilità sociale dei datori di lavoro.

Art. 13.

Interventi di informazione e sensibilizzazione

1. Al fine di agevolare la diffusione della cultura della responsabilità sociale, la Regione, anche in collaborazione con le province, le parti sociali, gli enti bilaterali, i soggetti istituzionali e gli altri organismi pubblici e privati, attiva iniziative di informazione, comunicazione, formazione, promozione e partecipazione per favorire sul territorio una maggiore conoscenza in materia di responsabilità sociale.

2. La Regione promuove in particolare:

a) azioni di informazione sui temi della responsabilità sociale per favorire l'adozione da parte di imprese, organizzazioni, enti pubblici e privati di buone pratiche, codici di comportamento etici, marchi di qualità e documenti, quali bilanci sociali ed ambientali, che evidenzino l'assunzione della responsabilità sociale;

b) attività di informazione e pubblicizzazione delle buone prassi e delle esperienze realizzate in materia rivolte in particolare alle piccole e medie imprese;

c) azioni di sensibilizzazione in ordine al tema della certificazione della qualità rivolte ai consumatori, anche per il tramite delle loro associazioni, ed ai grandi acquirenti;

d) servizi di consulenza alle imprese sulla responsabilità sociale;

e) accordi con le parti sociali per attività di sostegno operativo alle imprese.

Art. 14.

Incentivi in favore della responsabilità sociale

1. La Regione, anche per il tramite dei soggetti attuatori individuati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), concede contributi alle imprese, agli enti locali e agli enti appartenenti al settore regionale allargato operanti sul territorio regionale per favorire la realizzazione di progetti sulla responsabilità sociale nonché per promuovere l'adozione di:

a) pratiche socialmente responsabili nei confronti del mercato, delle risorse umane, della comunità e dell'ambiente;

b) codici di condotta etici;

c) sistemi di gestione della responsabilità sociale;

d) modelli di rendicontazione, quali bilanci sociali ed ambientali, che evidenzino l'assunzione della responsabilità sociale, secondo riconosciuti standard nazionali o internazionali.

Art. 15.

Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili

1. La Regione istituisce il Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili, al quale possono iscriversi le imprese, gli enti locali e gli enti appartenenti al settore regionale allargato che dimostrino l'assunzione della responsabilità sociale mediante l'adozione di documenti, marchi di qualità, procedure e codici di comportamento certificabili.

2. I datori di lavoro di cui al comma 1, oltre a garantire il rispetto degli obblighi di legge previsti nelle materie di cui all'art. 12, comma 3, devono dimostrare, nell'ambito delle proprie attività di gestione aziendale, la realizzazione di iniziative, attuate di concerto con i lavoratori e le loro rappresentanze, quali:

a) adozione di buone pratiche e di prestazioni sociali nei confronti delle risorse umane, dei soci, dei clienti e dei fornitori, dei partners finanziari, della Pubblica Amministrazione, della comunità e dell'ambiente;

b) instaurazione di rapporti di lavoro stabili e duraturi che migliorino la qualità della vita dei dipendenti;

c) adozione di misure atte a garantire la tracciabilità dei prodotti ed il monitoraggio della qualità del lavoro nella catena di fornitura;

d) adozione di codici di comportamento etico, di modelli di rendicontazione e di sistemi di gestione certificati nonché di sistemi di certificazione di prodotto o di servizio tali da assicurare la trasparenza delle informazioni e l'assunzione della responsabilità sociale secondo standard riconosciuti a livello internazionale, europeo o nazionale.

3. La Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento del Registro di cui al comma 1, indica i requisiti per l'iscrizione e definisce le modalità per le verifiche finalizzate ad accertare la sussistenza dei requisiti ed il loro mantenimento.

Art. 16.

Agevolazioni per i datori di lavoro socialmente responsabili

1. La programmazione regionale di cui all'art. 3 prevede, a favore dei datori di lavoro iscritti nel Registro di cui all'art. 15, criteri di priorità nell'accesso agli interventi e alle agevolazioni di cui alla presente legge e criteri di preferenza, a parità di condizioni, nel caso di affidamento di appalto di fornitura, lavori o servizi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché eventuali ulteriori agevolazioni, anche fiscali, di competenza della Regione.

2. La Regione, nell'ambito dei propri interventi di incentivazione a favore di soggetti pubblici e privati, tiene conto, ai fini dell'attribuzione dei titoli di preferenza, dell'iscrizione al Registro di cui all'art. 15.

Capo IV

PREVENZIONE DEL DISAGIO LAVORATIVO

Art. 17.

Interventi regionali

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente e dell'ordinamento comunitario, intende garantire il rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, favorire l'inclusione sociale, tutelare l'integrità psico-fisica della persona sul luogo di lavoro e migliorare la qualità del lavoro. A tal fine la Regione promuove e sostiene l'elaborazione di studi volti a prevenire il disagio lavorativo e a migliorare le relazioni sociali nella vita lavorativa.

2. Ai fini del comma 1 la Regione si avvale del contributo e del supporto della Commissione regionale di concertazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 27/1998, alla cui riunione sono invitati a partecipare, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, esperti e rappresentanti di enti e associazioni competenti in materia di molestie negli ambienti di lavoro.

Art. 18.

Azioni di informazione, di formazione e di prevenzione

1. La Regione promuove e sostiene, anche in collaborazione e previ opportuni accordi con gli enti locali, le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia di disagio lavorativo:

a) azioni di sensibilizzazione e informazione;

b) iniziative volte ad accrescere le competenze degli operatori istituzionali ed quelli operanti nell'ambito dei servizi al lavoro;

c) azioni di ricerca e di individuazione di buone pratiche da trasferire sul territorio regionale;

d) iniziative volte a prevenire e limitare il disagio lavorativo.

Art. 19.

Punti di ascolto

1. La Regione promuove e sostiene sul territorio, in raccordo con gli enti locali ed in collaborazione con associazioni, organizzazioni sindacali ed altre istituzioni pubbliche e private, l'attivazione di Punti di ascolto, con il compito di offrire una prima consulenza in ordine ai diritti della lavoratrice o del lavoratore che si trovi in situazioni di disagio lavorativo e di fornire ogni utile informazione alla Commissione di concertazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 27/1998.

Capo V

DISPOSIZIONI ATTUATIVE, FINANZIARIE
TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Modalità di attuazione

1. La Giunta regionale, in conformità con la programmazione regionale di cui all'art. 3 e sentiti, per quanto di rispettiva competenza, la Commissione regionale di concertazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 27/1998, il Comitato istituzionale regionale di cui all'art. 8 della medesima legge, il Comitato di cui all'art. 4 e la Commissione di cui all'art. 5, definisce:

a) le condizioni di ammissibilità e i criteri di preferenza per le tipologie di intervento previste dalla presente legge, le eventuali possibilità di cumulo con altri incentivi ed i presupposti e i criteri per la revoca dei benefici;

b) le modalità di realizzazione degli interventi;

c) la ripartizione delle risorse disponibili fra le varie misure e i tipi di spesa;

d) i casi in cui è possibile procedere alla risoluzione del contratto per grave inosservanza delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 5;

e) le procedure di monitoraggio e valutazione degli interventi;

f) le modalità per le ispezioni ed i controlli sul corretto utilizzo dei finanziamenti di cui alla presente legge.

2. Per la realizzazione delle attività previste dalla presente legge la Regione si avvale anche dell'Agenzia Liguria Lavoro di cui all'art. 10 della legge regionale n. 27/1998, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della medesima legge.

Art. 21.

Regime di aiuto

1. Gli incentivi ed i finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi in conformità alla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. La Giunta regionale individua per ciascuno di essi la possibilità di cumulo con altri incentivi previsti da normative regionali, statali ed europee entro i limiti consentiti dalla normativa comunitaria.

2. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nei limiti del regime di aiuto «*de minimis*» di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato Istitutivo.

Art. 22.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007, mediante:

a) prelevamento di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente» e contestuale iscrizione di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 11.104 che assume la seguente denominazione «Spese per la promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro»;

b) prelevamento di euro 350.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale» e contestuale iscrizione di euro 350.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. di nuova istituzione 11.204 «Interventi per l'occupazione, la sicurezza e la qualità del lavoro».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 23.

Modifiche alla legge regionale n. 52/1993

1. All'art. 4 della legge regionale n. 52/1993, dopo il comma 2 bis, è inserito il seguente:

«2-ter. Il Programma triennale prevede, altresì, quanto stabilito dall'art. 3 della legge regionale 13 agosto 2007 n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro).».

2. All'art. 5 della legge regionale n. 52/1993, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale, sulla base degli orientamenti comunitari e statali, delle indicazioni delle Province e delle valutazioni espresse dalle strutture regionali interessate, presenta al Consiglio regionale, entro il 31 marzo precedente la scadenza del triennio, la proposta del Programma Triennale, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i seguenti organismi:

a) la Commissione regionale di concertazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 27/1998;

b) il Comitato istituzionale regionale di cui all'art. 8 della legge regionale n. 27/1998;

c) il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro di cui all'art. 27 del decreto legislativo 626/1994;

d) la Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78, comma 4 della legge n. 448/1998.»

3. All'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 52/1993, dopo la lettera d-ter) è inserita la seguente:

«d-quater) procedere al monitoraggio del fenomeno del lavoro non regolare sul territorio regionale, sulla base di intese stipulate tra la Regione e gli enti istituzionali competenti in materia.».

Art. 24.

Norme di prima applicazione

1. La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta relativa alla programmazione di cui all'art. 3, che costituisce integrazione del vigente Programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro di cui all'art. 4 della legge regionale n. 52/1993. La Giunta regionale adotta comunque gli atti necessari a dare attuazione agli accordi tra istituzioni e parti sociali conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale istituisce il Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili di cui all'art. 15.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale*, della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 13 agosto 2007

p. Il Presidente
il vice presidente: COSTA

07R0695

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 giugno 2007, n. 0200/Pres.

Regolamento recante «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 0372/Pres., concernente “Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio a favore delle imprese del comparto turistico”». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 dell'11 luglio 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (disciplina organica del turismo) e successive modifiche;

Visto l'art. 54, comma 1, della legge regionale n. 2/2002 concernente la concessione di incentivi a favore delle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero;

Visti gli articoli 155, 156 e 157 della legge regionale n. 2/2002, concernenti la concessione di incentivi alle imprese turistiche ed ai pubblici esercizi, al fine di ottenere l'incremento e il miglioramento delle strutture;

Atteso che con deliberazione della giunta regionale n. 1153 del 18 maggio 2007 è stato approvato, in via preliminare, il regolamento avente ad oggetto «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 0372/Pres, concernente: “Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio a favore delle imprese del comparto turistico”»;

Vista la nota n. 11/5291-07 del 19 giugno 2007 con cui il consiglio regionale comunica che la II commissione permanente, nella seduta del 14 giugno 2007, ha espresso parere favorevole sul regolamento in argomento, a condizione che tra i criteri di priorità di cui all'art. 11 sia previsto anche quello relativo alla realizzazione di interventi, sia strutturali che relativi agli arredi, volti a migliorare l'accoglienza dei bambini;

Ritenuto di far proprie le proposte formulate dalla II commissione permanente e di integrare i criteri di priorità per la valutazione delle domande, con gli interventi diretti alla promozione dell'accoglienza, della cura e del comfort in favore del bambino e della famiglia, anche al fine del conseguimento della certificazione di qualità di cui al «Club di prodotto Family hotels and campings» promosso dall'agenzia turismo Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto pertanto di approvare il regolamento avente ad oggetto «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 0372/Pres, concernente: “Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio a favore delle imprese del comparto turistico”»;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1489 del 22 luglio 2007;

Decreta:

1. È approvato il regolamento avente ad oggetto: «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 0372/Pres, concernente “Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio a favore delle imprese del comparto turistico”», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 0372/Pres., concernente: «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio a favore delle imprese del comparto turistico».

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche ed integrazioni al «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio a favore delle imprese del comparto turistico» emanato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 0372/Pres, anche al fine dell'adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*») pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0372/2005

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0372/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole «Regolamento (CE) 69/2001» sono sostituite dalle parole: «regolamento (CE) 1998/2006»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli incentivi sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006 l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» accordato alle imprese non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.»;

d) il comma 3 è soppresso.

Art. 3.

Inserimento dell'art. 3-bis al decreto del Presidente della Regione n. 0372/2005

1. Dopo l'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0372/2005 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Divieto di cumulo*). — 1. Gli incentivi concessi per le finalità di cui all'art. 1 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore ai massimali previsti dall'art. 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1998/2006.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0372/2005

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0372/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Iniziativa finanziabili*). — 1. Sono finanziabili le seguenti iniziative da effettuarsi nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e nelle case e appartamenti per vacanze:

a) interventi di ampliamento, ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione che concorrono direttamente al perseguimento delle seguenti finalità:

1) innalzamento della classificazione di cui alla legge regionale n. 2/2002;

2) incremento del numero complessivo dei posti letto di almeno il 10 per cento;

3) realizzazione di spazi destinati al benessere ed alla cura della persona;

4) superamento delle barriere architettoniche;

b) acquisto di arredi ed attrezzature per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 10.000,00 euro, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1;

c) interventi di cui alle lettere a) e b) diretti alla promozione dell'accoglienza, della cura e del comfort in favore del bambino e della famiglia, anche al fine del conseguimento della certificazione di qualità di cui al «Club di prodotto Family hotels and campings» promosso dall'agenzia turismo Friuli-Venezia Giulia;

d) interventi di cui alla lettera a) non diretti a realizzare le finalità ivi previste;

e) realizzazione di parcheggi con almeno tre posti auto, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

2. Sono finanziabili le seguenti iniziative da effettuarsi nei pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi):

a) acquisto di arredi ed attrezzature per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 10.000,00 euro, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12;

b) interventi di ampliamento, ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione.

3. I progetti per la realizzazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 devono tener conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 156, comma 3, della legge regionale n. 2/2002».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 11

del decreto del Presidente della Regione n. 0372/2005

«Art. 11 (Criteri di priorità). — 1. Per le iniziative di cui all'art. 10 comma 1, da effettuarsi nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e nelle case e appartamenti per vacanze, la valutazione delle domande è effettuata dalla Camera di commercio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) interventi di ampliamento, ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione che concorrono direttamente al perseguimento delle seguenti finalità:

1) innalzamento della classificazione di cui alla legge regionale n. 2/2002: 10 punti;

2) incremento del numero complessivo dei posti letto di almeno il 10 per cento: 8 punti;

3) realizzazione di spazi destinati al benessere ed alla cura della persona: 7 punti;

4) superamento delle barriere architettoniche: 5 punti;

b) interventi diretti alla promozione dell'accoglienza, della cura e del comfort in favore del bambino e della famiglia, anche al fine del conseguimento della certificazione di qualità di cui al «Club di prodotto Family hotels and campings» promosso dall'agenzia turismo Friuli-Venezia Giulia: 6 punti;

c) acquisto di arredi ed attrezzature per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 10.000,00 euro, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1: 4 punti;

d) interventi di cui alla lettera a) non diretti a realizzare le finalità ivi previste: 2 punti;

e) realizzazione di parcheggi con almeno tre posti auto, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere:

1) interventi da effettuarsi nelle località turistiche di Grado e Lignano Sabbiadoro e nelle località con un numero superiore a 10.000 abitanti: 5 punti;

2) interventi da effettuarsi al di fuori delle località di cui al numero 1): 3 punti.

2. Per le iniziative di cui all'art. 10, comma 2, da effettuarsi nei pubblici esercizi, la valutazione delle domande è effettuata dalla Camera di commercio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) acquisto di arredi ed attrezzature per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 10.000,00 euro, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12: 4 punti;

b) interventi di ampliamento, ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione: 2 punti.

3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio finale della graduatoria:

a) i punteggi ottenuti dalle iniziative comportanti lavori edilizi sono cumulabili con le iniziative per l'acquisto di arredi ed attrezzature e con le iniziative per la realizzazione di parcheggi;

b) qualora il progetto complessivo di investimento riguardi 20 più interventi fra quelli previsti alla lettera a) del comma 1, tali interventi non sono cumulabili fra loro ai fini dell'attribuzione del punteggio finale e si tiene conto dell'investimento prevalente in termini di spesa sostenuta e, ove ciò non sia possibile, dell'iniziativa che comporta l'attribuzione del punteggio più alto;

4. A parità di punteggio viene preso in considerazione il programma di investimento che prevede l'importo più elevato della spesa ammissibile a contributo.»

Art. 6.

Modifiche all'art. 12

del Presidente della Regione n. 0372/2005

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 12 del Presidente della Regione n. 0372/2005 le parole «200.000,00 euro» sono sostituite dalle parole «400.000,00 euro».

Art. 7.

Modifiche all'art. 13

del Presidente della Regione n. 0372/2005

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del Presidente della Regione n. 0372/2005 è sostituita dalla seguente:

«b) gli oneri per le spese generali e di collaudo nelle misure individuate dal Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres (legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo)».

Art. 8.

Modifiche all'art. 16

del Presidente della Regione n. 0372/2005

1. Il comma 2 dell'art. 16 del Presidente della Regione n. 0372/2005 è sostituito dal seguente:

«2. Le domande per accedere agli incentivi sono corredate:

a) dalla documentazione indicata negli schemi di cui al comma 1;

b) da una dichiarazione con la quale l'impresa richiedente si impegna ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e degli eventuali accordi integrativi;

c) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestante, in particolare:

1) che l'impresa è in attività;

2) che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una ditale situazione;

3) in termini sintetici, qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;

4) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'art. 3-bis;

5) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

6) il rispetto del divieto generale di contribuzione previsto dal comma 7 dell'art. 20;

7) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.»

Art. 9.

*Abrogazione dell'art. 17
del Presidente della Regione n. 0372/2005*

1. L'art. 17 del Presidente della Regione n. 0372/2005 è abrogato.

Art. 10.

*Integrazioni all'art. 20
del Presidente della Regione n. 0372/2005*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 20 del Presidente della Regione n. 0372/2005 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'art. 3, comma 2, la concessione è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.»

Art. 11.

*Modifiche all'art. 30
del Presidente della Regione n. 0372/2005*

1. Al comma 3 dell'art. 30 del Presidente della Regione n. 0372/2005 le parole «nei limiti previsti dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 69/2001» sono sostituite dalle parole «nei limiti previsti dall'art. 5, paragrafo 3 e dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006».

Art. 12.

Norma transitoria

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, avviati da domande presentate successivamente alla data del 1° gennaio 2007 ed in relazione ai quali non è stato ancora concesso il contributo.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0503

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2007, n. 21.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione «Scuola Interregionale di Polizia locale». Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 17 del 1° ottobre 2007)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 18

1. L'art. 18 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della Polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) è sostituito dal seguente:

«Capo III-Bis

FONDAZIONE «SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE»

Art. 18.

Istituzione

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione della fondazione denominata «Scuola interregionale di Polizia locale» delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, con sede a Modena.

2. La Regione Emilia-Romagna, assumendo come propri fini la formazione e l'aggiornamento del personale della Polizia locale, considerate imprescindibili condizioni per la qualificazione del servizio, si avvale della fondazione per:

a) programmare e realizzare le attività formative obbligatorie ai sensi dell'art. 16, comma 3;

b) realizzare altre iniziative formative di diretto interesse regionale;

c) promuovere, coordinare e sostenere le attività ordinarie di formazione e aggiornamento professionale degli appartenenti alla Polizia locale.

Art. 18-bis.

Finalità

1. La fondazione deve avere per oggetto la gestione della Scuola interregionale di Polizia locale delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria e, in coerenza con gli indirizzi propri di ciascuna Regione, deve perseguire le seguenti finalità:

a) sviluppare attività di formazione del personale, di ogni livello, appartenente alla Polizia locale e contribuire alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali;

b) consolidare, sviluppare e diffondere il patrimonio tecnico-scientifico tipico della categoria e, segnatamente, le esperienze innovative sviluppate dalle strutture di Polizia locale;

c) valorizzare e dare concretezza ad un modello formativo che integra «sapere» e «capacità operative», in un contesto di stretto collegamento ed interazione tra il mondo della formazione e quello del settore professionale di riferimento;

d) contribuire alla formazione ed allo sviluppo di altre professionalità in grado di rispondere alle esigenze di regolazione e controllo dell'ordinato svolgersi delle attività che caratterizzano la vita sociale ed economica di ogni comunità;

e) realizzare corsi annuali o pluriennali, anche con riconoscimento legale, seminari di specializzazione e di aggiornamento, moduli e corsi per la formazione manageriale dei quadri e dirigenti dei corpi di polizia locale, sia in compresenza che a distanza;

f) sviluppare progetti di ricerca, partecipare a progetti nazionali e internazionali, elaborare e diffondere materiali didattici propri, raccogliere e catalogare materiale didattico e bibliografico, elaborare materiali didattici innovativi per la formazione a distanza, sperimentare nuove modalità di erogazione e valutazione della formazione, promuovere iniziative di formazione dei formatori;

g) sviluppare collaborazioni con altre realtà formative e didattiche nazionali ed estere;

h) esercitare attività comunque affini o connesse, complementari o conseguenti a quelle sopra elencate.

2. La fondazione deve poter compiere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse all'attuazione delle finalità di cui al comma 1.

Art. 18-ter.

Ulteriori disposizioni in materia di formazione

1. L'offerta formativa della fondazione produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale di cui all'art. 16, comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b).

Art. 18-quater.

Partecipazione della Regione

1. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che la fondazione:

a) consegua il riconoscimento della personalità giuridica;

b) persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui all'art. 18-bis, comma 1.

2. La partecipazione della Regione è altresì subordinata alla condizione che lo statuto preveda:

a) che possano partecipare alla fondazione in qualità di soci fondatori le sole Amministrazioni regionali e locali;

b) che il Consiglio di amministrazione sia costituito dai rappresentanti dei soci fondatori e da un rappresentante dei partecipanti;

c) la nomina da parte della Regione di un membro del Consiglio di amministrazione della fondazione;

d) l'espresso consenso da parte della Regione in merito all'accettazione di nuovi fondatori, alle proposte di modifica dello statuto, alle proposte di scioglimento della fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla fondazione.

4. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna.

Art. 18-quinquies.

Fondo di dotazione e contributi annuali

1. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione con il contributo di Euro 100.000,00.

2. La Regione attribuisce annualmente alla fondazione, previa predisposizione del piano delle attività formative, le risorse per:

a) contribuire al finanziamento delle attività formative obbligatorie e di diretto interesse regionale;

b) contribuire al sostegno delle attività ordinarie di formazione e aggiornamento professionale.

3. Il piano determina l'eventuale contributo degli Enti locali alle attività di cui al comma 2, lettera a), nonché il contributo regionale per le attività di cui al comma 2, lettera b).

4. L'importo dei contributi di cui al comma 2 è determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.

2. Dopo il Capo III-bis della legge regionale n. 24 del 2003 è inserita la seguente partizione:

«Capo III-Ter

DIVISE, DISTINTIVI ED ALTRI SIMBOLI».

Art. 2.

Modifiche all'art. 12

1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente: «A tal fine la Regione, anche avvalendosi della fondazione di cui al capo III-bis, attua le necessarie iniziative di studio ed approfondimento.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 21

1. Il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

«1. I corpi di Polizia locale istituiti ai sensi della legislazione previgente sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2007. Fanno eccezione i corpi dei comuni con un numero di addetti superiore a trenta unità, i corpi dei comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, i corpi di polizia provinciale, nonché i corpi intercomunali già costituiti indipendentemente dalla popolazione servita e dalla natura giuridica del vincolo associativo, per i quali tale riconoscimento è prorogato fino al 31 dicembre 2009. I servizi già preesistenti all'entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di polizia locale secondo la disciplina organizzativa dell'ente di appartenenza. La Giunta regionale con proprio atto effettua una ricognizione sull'articolazione delle strutture di Polizia locale rispettivamente al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2009. Dopo tali scadenze i preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme della presente legge sono costituiti in servizi, fatti salvi, per il personale in essi già inquadrato, il mantenimento dei distintivi di grado già assegnati e l'applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro specificamente riferite agli appartenenti ai corpi.».

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 24 del 2003 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 settembre 2007

VASCO ERRANI

07R0715

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2007, n. 15.

Assesamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 13 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella «A» - Entrata.

Art. 2.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella «B» - Spesa.

Art. 3.

Aggiornamento elenchi allegati al bilancio di previsione

1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle allegate.

2. Tutti gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito internet della Regione.

Art. 4.

Contrazione mutui - Perenzione amministrativa

1. L'autorizzazione contenuta nell'art. 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 28, relativo all'approvazione degli elenchi allegati allo stato di previsione della spesa, è aumentata dell'importo di 531.347.978,59 euro mentre è autorizzata la contrazione di un mutuo di 2.094.680.599,67 euro finalizzato alla copertura del saldo finanziario negativo connesso alla gestione degli esercizi pregressi.

2. Attesa la disposizione contenuta nell'art. 45, comma 7, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), è fatta salva la facoltà con la legge regionale di approvazione del bilancio 2008 o con il relativo assesamento di bilancio di rinnovare l'autorizzazione alla contrazione di uno o più mutui per il finanziamento delle somme inutilizzate iscritte nell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale n. 28/2006, come modificato dalla presente legge.

3. Improprorabilmente entro il 31 marzo 2008 le direzioni regionali devono far pervenire alla direzione regionale bilancio e tributi, relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l'elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio 2005 e non pagati negli anni 2005, 2006 e 2007 per i quali al 31 dicembre 2007 sia intervenuta la perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 25/2001, precisando gli estremi degli atti originali d'impegno, l'indicazione del creditore e la somma ancora dovuta ai fini dell'adozione dei decreti ricognitivi di cui all'art. 40, comma 4, della legge regionale n. 25/2001, e successive modifiche.

4. I dirigenti delle predette direzioni regionali tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 3 sono personalmente responsabili dell'esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto sorgere da parte dei creditori il diritto a reclamare l'assolvimento del credito stesso nei termini contenuti nell'art. 37 della legge regionale n. 25/2001, e successive modifiche.

5. Oltre al rispetto di ogni altra condizione prevista dalle leggi vigenti, l'iscrizione delle partite contabili perente nel decreto ricognitivo di cui al comma 3 è condizione indispensabile per l'adozione di atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernenti i residui passivi perenti reclamati dai creditori.

6. La direzione regionale bilancio e tributi è autorizzata a procedere alla revisione dei residui perenti ricogniti anche con la richiesta diretta di notizie alle strutture interessate circa la conservazione o la cancellazione delle somme a suo tempo ricognite. Trascorso il termine di quaranta giorni dal ricevimento della richiesta le voci di debito non motivatamente confermate per il mantenimento dei residui perenti ricogniti sono eliminate con decreto.

7. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla struttura competente del consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'ufficio di presidenza.

Art. 5.

Disposizione transitoria in materia di contenimento della spesa 2007

1. Al fine di rispettare l'equilibrio di bilancio 2007, in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo alla verifica degli obblighi del patto di stabilità interno, è autorizzata la non operatività del 25 per cento delle residue disponibilità sui capitoli di spesa di parte capitale attribuiti a ciascun assessore alla data del 10 luglio 2007, salvo quelli a destinazione vincolata o afferenti spese inderogabili.

2. La giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 1, su motivata proposta dell'assessore regionale competente per materia, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione.

Art. 6.

Interventi straordinari per il contenimento della spesa

1. In attuazione di quanto previsto dell'art. 32, comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, ed in coerenza con le linee di indirizzo strategiche dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.a. e sue partecipazioni, presentate dalla giunta regionale, sono emanate le seguenti disposizioni di riordino:

a) l'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.a. è autorizzata:

1) a procedere, al fine di adeguarsi al quadro normativo di riferimento inerente le problematiche dell'in house providing, all'acquisto delle quote azionarie di proprietà dei soci privati e dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) nelle società Bic Lazio S.p.a. e Unionfidi Lazio S.p.a.;

2) ad assumere le iniziative necessarie per la messa in liquidazione dei Consorzi ICT Lazio S.c.p.a. e ModaCineLazio S.c.p.a.;

3) ad assorbire, tramite fusione per incorporazione, le società Valore SIM S.p.a. e Proteo S.p.a., previo acquisto, per quest'ultima, della partecipazione attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.a.;

4) a cedere alla Regione le partecipazioni detenute attualmente dalla stessa Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.a. nelle società Interporto di Civitavecchia piattaforma logistica (ICPL) S.p.a. e Fiera di Roma S.p.a., ad un prezzo corrispondente al valore del patrimonio netto delle società sopra citate alla data del 31 dicembre 2006;

5) ad acquistare le partecipazioni detenute dalla Finanziaria laziale sviluppo S.p.a. (Fi.LA.S.) nelle società Litorale S.p.a. e Risorsa S.p.a. ad un prezzo corrispondente al valore del patrimonio netto delle società stesse alla data del 31 dicembre 2006.

2. Entro il 30 settembre 2007 la giunta regionale emana, sentita la competente commissione consiliare, le direttive per il conseguente riassetto delle missioni delle società partecipate dall'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.a. e delle regole di governance.

3. Agli oneri di cui al comma 1, lettera a), numero 4), si provvede con lo stanziamento del capitolo B26504.

Art. 7.

Disposizioni in materia di acque minerali naturali e di sorgente

1. Nelle more della revisione complessiva della disciplina regionale in materia di acque minerali naturali e di sorgente, come definite dalla normativa comunitaria e statale vigente, il presente articolo detta nuove disposizioni relative ai diritti dovuti alla Regione dai titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque stesse, già disciplinati dall'art. 23 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 90 (Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio) e successive modifiche.

2. Il titolare di concessione mineraria corrisponde alla Regione, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area di concessione, un diritto proporzionale pari a:

a) 120,00 euro per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano oltre 25 milioni di litri/anno;

b) 60,00 euro per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano meno di 25 milioni di litri/anno.

3. L'importo complessivo del diritto proporzionale non può essere, comunque, inferiore a 5.000,00 euro per i casi di cui al comma 2, lettera a), e a 2.500,00 euro per i casi di cui al comma 2, lettera b).

4. L'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti è corrisposto anticipatamente entro il 31 dicembre di ogni anno ed i concessionari sono tenuti ad inviare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali naturali e di sorgente, entro il 31 gennaio successivo, copia della quietanza dell'avvenuto pagamento.

5. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente sono tenuti al pagamento a favore della Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un diritto annuo, con riferimento all'anno precedente, commisurato alla quantità di acqua emunta relativamente alle acque minerali naturali e di sorgente.

6. L'importo del diritto annuo di cui al comma 5 è stabilito:

a) in misura di 2,00 euro, per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata, compresa quella impiegata nella preparazione di bevande analcoliche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 (Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi) e successive modifiche;

b) in misura di 1,00 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta, non imbottigliata, comunque utilizzata.

7. Per incentivare l'utilizzo di contenitori di vetro ed il vuoto a rendere l'importo determinato ai sensi del comma 6 è ridotto rispettivamente:

a) del 50 per cento per la quantità di acqua commercializzata in contenitori di vetro;

b) del 70 per cento per la quantità di acqua commercializzata in contenitori di vetro con vuoto a rendere e per il quale sia attivata la rete di raccolta.

8. La misura del diritto proporzionale e del diritto annuo di cui ai commi 2 e 5 sono adeguate ogni biennio con provvedimento del direttore della struttura regionale competente in materia di acque minerali naturali e di sorgente, tenuto conto, tra l'altro, delle variazioni degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT.

9. Al fine della determinazione degli importi dovuti ai sensi del presente art. 1 titolari sono tenuti a produrre alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, in concomitanza con il pagamento del diritto di cui al comma 5, un'autocertificazione dalla quale risultino la quantità di acqua minerale naturale e di sorgente emunta, di quella imbottigliata in vetro o in vetro con vuoto a rendere

per il quale sia stata attivata la relativa rete di raccolta, di quella utilizzata per la preparazione di bevande analcoliche. Gli uffici regionali competenti possono effettuare verifiche presso i misuratori installati nonché sui documenti contabili del titolare.

10. Il titolare deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale e il diritto annuo di cui al presente art. anche durante i periodi di sospensione dell'attività di coltivazione del giacimento minerario o di utilizzazione delle risorse.

11. Il mancato versamento del diritto proporzionale e del diritto annuo di cui al presente articolo, entro i termini ivi previsti, comporta la maggiorazione del versamento stesso in misura pari al:

a) 10 per cento, qualora il versamento sia effettuato entro centoventi giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini;

b) 30 per cento, qualora il versamento sia effettuato oltre i centoventi giorni ma entro i centottanta giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini;

c) 50 per cento, qualora il versamento sia effettuato oltre i centottanta giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini.

12. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo:

a) il diritto proporzionale di cui al comma 2 è dovuto a decorrere dall'anno 2008;

b) il diritto annuo di cui al comma 5 è dovuto a decorrere dall'anno 2007, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni e il 31 dicembre dello stesso anno;

c) i titolari provvedono entro il 31 gennaio 2008 a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di acque minerali naturali e di sorgente l'autocertificazione di cui al comma 9, relativa al periodo di cui alla lettera b) del presente comma, nonché lo schema di funzionamento degli impianti di imbottigliamento.

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 «Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione», e successive modifiche.

1. All'art. 1, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 25/2001, dopo le parole: «dei rendiconti», sono inserite le seguenti: «delle agenzie regionali.».

2. Nella denominazione del titolo VII della legge regionale n. 25/2001 e del relativo capo I, prima delle parole: «degli enti pubblici dipendenti», sono inserite le seguenti: «delle agenzie regionali.».

3. All'art. 56 della legge regionale n. 25/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima del comma 1 è inserito il seguente:

a) «01. Per agenzie regionali si intendono le unità amministrative di cui all'art. 54 dello Statuto.»;

b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'art. 55 dello Statuto.»;

c) al comma 2 le parole: «Agli enti di cui al comma 1, non economici, individuati con apposita deliberazione della giunta, di seguito denominati enti.» sono sostituite dalle seguenti: «Alle agenzie regionali di cui al comma 01 e agli enti di cui al comma 1, non economici, di seguito denominati, rispettivamente, agenzie ed enti.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Agli enti di cui al comma 1, economici, si applica disciplina del presente capo concernente le forme e i termini per i controlli sui relativi bilanci e le eventuali disposizioni integrative contenute nel regolamento di contabilità, tenendo conto della specificità del regime contabile degli enti stessi previsto nelle relative leggi istitutive.».

4. All'art. 57 della legge regionale n. 25/2001, e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I bilanci annuali di previsione delle agenzie e degli enti, adottati, rispettivamente, dai dirigenti e dai competenti organi, sono redatti, in termini di competenza e di cassa, sulla base delle previsioni contenute nel bilancio pluriennale regionale, in corrispondenza della relativa annualità. Le entrate e le spese sono classificate secondo criteri fissati con deliberazione della giunta regionale, in conformità alle disposizioni dettate dalla presente legge, al fine di consentire la redazione di un bilancio consolidato della spesa pubblica regionale.»;

b) ai commi 2 e 3, dopo le parole: «bilanci annuali» sono inserite le seguenti: «delle agenzie e»;

c) al comma 4 le parole: «da parte degli enti, gli enti stessi» sono sostituite dalle seguenti: «da parte delle agenzie e degli enti, gli stessi».

5. All'art. 58 della legge regionale n. 25/2001, e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: «adottato» sono inserite le seguenti: «dai dirigenti delle agenzie e»;

b) al comma 2 dopo le parole: «variazioni di bilancio» sono inserite le seguenti: «delle agenzie e».

6. All'art. 59 della legge regionale n. 25/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: «estese» sono inserite le seguenti: «alle agenzie e»;

b) al comma 2, dopo la parola: «provvisorio» sono inserite le seguenti: «delle agenzie e».

7. All'art. 60 della legge regionale n. 25/2001, e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «degli enti, redatti in conformità a quanto disposto per il rendiconto generale annuale della Regione e adottati dai competenti organi» sono sostituite dalle seguenti: «delle agenzie e degli enti, redatti in conformità a quanto disposto per il rendiconto generale annuale della Regione e adottati, rispettivamente, dai dirigenti e dai competenti organi»;

b) al comma 2, le parole: «dei singoli enti» sono sostituite dalle seguenti: «delle agenzie e degli enti».

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 «Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni», e successive modifiche

1. All'art. 3 della legge regionale n. 19/2001, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

b) al comma 3, dopo le parole: «cinque anni», sono aggiunte le seguenti: «indipendentemente dalla durata della legislatura».

2. All'art. 4 della legge regionale n. 19/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) presidente o componente di organi amministrativi di enti pubblici, anche non economici, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali»;

b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«e) dipendente della giunta o del consiglio regionale».

3. All'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 19/2001 le parole: «al cinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «al trenta».

4. In sede di prima attuazione le modifiche apportate alla legge regionale n. 19/2001 dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo producono i propri effetti con riferimento al nuovo Comitato regionale per le comunicazioni costituito a seguito della scadenza naturale dell'organo attualmente in carica.

Art. 10.

Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB

1. Nelle more del riordino complessivo delle IPAB, in armonia con i principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 238 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), il presente articolo detta norme generali relative all'estinzione delle IPAB stesse aventi sede ed operanti nel territorio regionale.

2. Sono soggette a procedimenti di estinzione le IPAB che non siano state più in grado di perseguire gli scopi statutari nel triennio pre-

cedente al 30 giugno 2007 perché inattive o in situazioni di mancanza di mezzi economici e finanziari.

3. L'estinzione è promossa d'ufficio dalla direzione regionale competente in materia, sentiti l'IPAB interessata e il comune nel cui territorio ha sede legale l'IPAB stessa.

4. Il provvedimento di estinzione è adottato, sentite le organizzazioni sindacali per gli eventuali aspetti inerenti il personale, con deliberazione della giunta regionale che provvede, altresì, ad individuare, nel rispetto delle tavole di fondazione, il destinatario delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici pendenti. In mancanza di disposizioni specifiche nelle suddette tavole, il destinatario è individuato prioritariamente tra le IPAB aventi finalità analoghe o nel comune in cui ha sede legale l'IPAB estinta.

5. I criteri e le modalità relativi al procedimento di estinzione delle IPAB sono stabiliti con apposito regolamento regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15, in materia di sicurezza ed all'art. 12 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo alle incompatibilità con cariche o funzioni apicali presso enti o società regionali.

1. All'art. 8 della legge regionale n. 15/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera g-bis) del comma 2 è abrogata;

b) al comma 3, le parole: «, f) e g-bis)» sono sostituite dalle seguenti «ed f)»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Alle riunioni dell'Osservatorio può essere invitato un rappresentante della Direzione investigativa antimafia.»;

d) al comma 4-ter, le parole: «, nonché attività di prevenzione» sono soppresse.

2. All'art. 12 della legge regionale n. 4/2006, relativo alle incompatibilità riguardo a cariche o a funzioni apicali presso enti o società regionali, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è abrogata;

b) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dai seguenti:

«Qualora le cause di incompatibilità si verificano successivamente al conferimento della carica o della funzione, l'ente che ha provveduto al conferimento contesta le stesse all'interessato assegnando un termine non superiore a quindici giorni per formulare eventuali repliche o per rimuovere le cause di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del suddetto termine l'ente che ha provveduto al conferimento, ove persistano le cause di incompatibilità, dichiara la decadenza dalla carica o dalla funzione.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 24 agosto 2001, n. 23 «Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura», e successive modifiche.

1. Alla lettera b), del comma 3 dell'art. 3 legge regionale n. 23/2001 le parole: «il potenziamento dell'organizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «le spese di organizzazione».

Art. 13.

Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale

1. La Regione, nell'ambito del processo di riorganizzazione delle strutture regionali, favorisce la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale, compreso quello con qualifica dirigenziale, in servizio a tempo indeterminato, mediante la corresponsione di un incentivo.

2. Possono beneficiare dell'incentivo di cui al comma 1 coloro i quali risultano in servizio nella Regione alla data del 30 giugno 2007 e che siano in possesso dei requisiti per la collocazione in quiescenza, sulla base della vigente normativa.

3. I criteri e le modalità di attuazione della risoluzione consensuale di cui al presente articolo sono approvati con deliberazione dalla giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materia di personale, e nel rispetto del sistema di relazioni sindacali.

4. L'ammontare dell'incentivo non può superare le diciotto mensilità del trattamento fisso e continuativo, comprensivo della retribuzione di posizione spettante ai dirigenti ed ai titolari delle posizioni organizzative e professionali di cui all'art. 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 1998-2001, come stabilito dai relativi contratti collettivi nazionali e integrativi decentrati, in vigore alla data di presentazione della domanda, e con esclusione del salario accessorio di risultato.

5. La giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 3, definisce le condizioni di cui all'art. 17, comma 3, del CCNL 1998-2001, dell'area della dirigenza del comparto regionale, estensibili anche al personale non dirigente.

6. Gli enti dipendenti dalla Regione che applicano i contratti collettivi nazionali dello stesso comparto del personale regionale possono uniformare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 14.

Disposizioni in materia di collocamento a riposo e di trattenimento in servizio del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti

1. Fino all'adozione di una nuova organizzazione amministrativa regionale, il personale regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, che al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età non abbia conseguito la massima anzianità contributiva, può optare di rimanere in servizio fino e non oltre il compimento del sessantasettesimo anno di età e comunque cessa al raggiungimento del quarantesimo anno di contribuzione.

2. Il personale che tre mesi prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età non opti per la permanenza in servizio di cui al comma 1, cessa automaticamente dal servizio stesso con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno di età.

3. Gli enti dipendenti dalla Regione che applicano i contratti collettivi nazionali dello stesso comparto del personale regionale uniformano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 15.

Rideterminazione della spesa per il personale della giunta e del consiglio

1. L'importo di 4.000.000,00 di euro di cui all'art. 14, comma 18, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 28, relativo alla copertura della spesa prevista per il personale in servizio presso la giunta regionale, è rideterminato in 4.200.000,00 euro e l'importo per il personale in servizio presso il consiglio regionale di 5.298.000,00 euro è rideterminato in 5.598.000,00 euro.

Art. 16.

Disposizioni relative alla spesa per il personale delle strutture di diretta collaborazione

1. Le spese per il personale operante presso le strutture di diretta collaborazione con gli organi politici, a decorrere dal corrente esercizio e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, gravano sui seguenti capitoli di nuova istituzione nell'ambito dell'UPB R21, denominati:

- a) «Stipendi del personale comandato di diretta collaborazione con gli organi politici»;
- b) «Stipendi del personale a tempo determinato di diretta collaborazione con gli organi politici»;
- c) «Indennità segreteria giunta e consiglio (Art. 22, legge regionale n. 57/1998)».

2. Per l'esercizio 2007 la competente struttura, in fase di rendicontazione, provvede a quantificare la quota parte delle spese dei capitoli SI 1501 e SI 1504 da attribuire ai capitoli di cui alle lettere a) e b), comma 1.

3. A decorrere dall'esercizio 2008 il capitolo SI 1502 è iscritto in bilancio per la sola gestione dei residui.

4. La spesa relativa al trattamento fondamentale del personale appartenente ai ruoli regionali assegnato alle strutture di cui al comma 1 continua a gravare sui relativi capitoli di bilancio.

5. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare maggiori oneri per il bilancio della Regione.

Art. 17.

Istituzione del capitolo relativo alla realizzazione della piattaforma di intermediazione digitale

1. Dopo il comma 2 dell'art. 49 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo alla razionalizzazione degli acquisti della Regione, degli enti dipendenti e delle società a partecipazione regionale è aggiunto il seguente:

«2-bis. Gli oneri derivanti dal presente articolo gravano sul capitolo di nuova istituzione denominato «Realizzazione della piattaforma di intermediazione digitale di cui all'art. 49 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4» nell'ambito dell'UPB S26 con uno stanziamento di 500.000,00 euro per l'anno 2007 e di 1.500.000,00 euro per l'anno 2008.»

Art. 18.

Manovra di contenimento dei costi del sistema del servizio sanitario regionale e rideterminazione del disavanzo sanitario 2006

1. Il disavanzo sanitario netto per l'esercizio 2006 è rideterminato, rispetto alla quantificazione di 473 milioni di euro di cui all'art. 4 della legge regionale 1° marzo 2007, n. 2, relativo alla modalità di copertura del disavanzo sanitario, in 597 milioni di euro, sulla base del conto consolidato elaborato dall'assessorato regionale competente in materia di sanità sui dati di bilancio 2006 delle aziende sanitarie.

2. La manovra di riduzione dei costi di produzione del servizio sanitario regionale rispetto al tendenziale 2007 è rideterminata sulla base della tabella 1 allegata alla presente legge.

Art. 19.

Disposizioni in materia del personale del servizio sanitario regionale

1. Alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere che hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 21 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo alla manovra di contenimento dei costi del sistema del servizio sanitario regionale, rideterminando la propria dotazione organica, sono consentite, a partire dalla data del 31 dicembre 2007, nel rispetto del piano di rientro, le procedure di assunzione con contratto a tempo indeterminato del personale del ruolo sanitario ed infermieristico che svolge mansioni di assistenza diretta, indispensabile e infungibile, per il funzionamento delle strutture.

2. Al fine di non compromettere la qualità delle prestazioni e l'assistenza al malato, il turn-over si fissa nella misura massima del 40 per cento delle cessazioni dal servizio.

Art. 20.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, relativo alla vendita dei fondi rustici facenti parte del patrimonio proindiviso delle aziende unità sanitarie locali.

1. All'art. 17 della legge regionale n. 29/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: «di venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «di venticinque anni»;
- b) al comma 3, lettera a) le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,10 per cento»;
- c) al comma 3, lettera b) le parole: «0,40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento»;
- d) al comma 3, lettera c) le parole: «0,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,30 per cento»;

e) al comma 3 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) dall'11 novembre 2017 al 10 novembre 2022, il canone è pari allo 0,40 per cento dei VAM.»;

f) al comma 5 le parole: «novembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «novembre 2022»;

g) al comma 5 dopo le parole: «dal comma 3.» sono aggiunte le seguenti: «Il termine ultimo per la definizione e il rinnovo dei contratti di affitto regolati dal presente articolo è fissato al 31 dicembre 2007».

Art. 21.

Campagna di prevenzione e contrasto dell'alcolismo

1. La Regione al fine di prevenire e contrastare il problema dell'alcolismo, con particolare attenzione alle fasce più giovani della popolazione regionale, interviene:

a) a sostegno delle famiglie affette da problemi di alcolismo, per l'affidamento, ai fini del recupero dei soggetti alcolisti, a strutture di comprovata esperienza e professionalità nel settore;

b) attraverso una campagna informativa nelle scuole sui rischi derivanti dal consumo di bevande alcoliche.

2. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB H41, di un nuovo capitolo denominato «Campagna di prevenzione e contrasto dell'alcolismo», con uno stanziamento di 150.000,00 euro per l'esercizio 2007.

Art. 22.

Interventi urgenti per la tutela dell'occupazione

1. La Regione per contrastare situazioni di grave crisi occupazionale sostiene economicamente interventi finalizzati ad assistere lavoratori in cassa integrazione e/o in mobilità.

2. Gli interventi sono attuati dai comuni interessati da crisi occupazionali di aziende ricadenti nell'ambito dei rispettivi territori.

3. La giunta regionale, con propria deliberazione, definisce modalità e criteri per individuare gli interventi di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nell'ambito dell'UPB F31 un capitolo di nuova istituzione denominato «Interventi urgenti per i lavoratori in cassa integrazione e/o in mobilità» con uno stanziamento di 1.000.000,00 di euro per l'esercizio 2007.

Art. 23.

Disposizioni in materia di cantieri scuola-lavoro

1. I lavoratori utilizzati in progetti di cantieri scuola-lavoro avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge sono stabilizzati nel rispetto delle previsioni della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 (Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione) e successive modifiche e della deliberazione del consiglio regionale 20 dicembre 1996, n. 290, relativa alla definizione dei criteri di priorità, delle modalità attuative e delle forme di controllo dei cantieri scuola-lavoro.

Art. 24.

Disposizioni in materia di beni e attività culturali, sport e spettacolo

1. Alla lettera g) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 (Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio) e successive modifiche, le parole: «per almeno venti ore settimanali» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno venticinque ore settimanali».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 52 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, relativo alla partecipazione della Regione alla fondazione «Musica per Roma» e contributo all'Auditorium Pio di Roma, è inserito il seguente comma:

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma di iniziative e di attività di cui al comma 2, lettera b) si provvede mediante gli stanziamenti del capitolo G11530 degli esercizi finanziari di competenza.».

3. Al comma 3 dell'art. 56 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo agli interventi per i Campionati mondiali di nuoto, dopo le parole: «« Valencia (America's Cup)» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché per le spese di organizzazione sostenute in funzione della preparazione dei Campionati mondiali di nuoto 2009 e per interventi di sostegno dell'associazionismo sportivo legato al mondo del nuoto e del mare e degli enti di promozione sportiva. Si procede con apposita convenzione con la Regione, sentita la competente commissione consiliare.».

4. Per l'esercizio 2007 gli interventi previsti dall'art. 174, comma 1 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, e successive modifiche, relativo al contributo ai teatri stabili privati di interesse pubblico per iniziative di interesse regionale, sono finalizzati programmi della cooperativa «La Fabbrica dell'Attore» per le attività del relativo teatro, secondo il riconoscimento del Ministero per i beni e attività culturali.

5. Al fine di consentire ai comuni, alle province ed agli enti destinatari dei finanziamenti individuati dal piano annuale degli interventi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 42/1997 per l'anno 2006, la predisposizione dei progetti esecutivi e l'effettuazione delle gare e degli affidamenti per la loro realizzazione, il termine del 31 marzo, già previsto dall'art. 14 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 28, è differito al 30 ottobre 2007.

6. Al comma 3 dell'art. 60 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo all'autorizzazione all'esercizio cinematografico, le parole: «la capienza complessiva sia o divenga superiore a 300 posti.» sono sostituite dalle seguenti: «la capienza complessiva sia o divenga:

a) superiore a seicento posti, relativamente ai comuni con popolazione fino ai 150.000 abitanti;

b) superiore a mille e trecento posti, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 150.000 abitanti.».

7. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 80 dell'art. 1 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10, relativo alla partecipazione della Regione alla fondazione «Musica per Roma» e al contributo all'Auditorium Pio di Roma;

b) l'art. 64 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, relativo ai criteri per il riparto dei fondi previsti da disposizioni regionali in materia di attività culturali;

c) il comma 1, dell'art. 52, della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, relativo ai criteri e alle procedure per la concessione di contributi per attività culturali.

Art. 25.

Interventi a favore della cultura sportiva

1. Al fine di sostenere la cultura sportiva e contrastare la diffusione del doping nelle pratiche sportive, la Regione promuove una campagna informativa nelle scuole.

2. Gli oneri di cui alle attività del presente articolo gravano sul capitolo G31502 per un importo di 250.000,00 euro per l'esercizio 2007, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport).

Art. 26.

Contributi per lo smaltimento di carcasse animali

1. La Regione, al fine di incentivare il regolare smaltimento mediante la rimozione e la distruzione delle carcasse animali dei capi morti in azienda ed impedire la diffusione nell'ambiente di materiale a rischio sanitario, nonché per agevolare l'attuazione del piano di sorveglianza in materia di epizootie, concede agli allevatori un contributo, aggiuntivo a quello già previsto dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38), sul costo del premio della polizza assicurativa a garanzia del rischio di rimozione dei capi morti e distruzione delle carcasse.

2. La giunta regionale con successiva deliberazione stabilisce criteri e modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dall'art. 16, lettere d), e) ed f) del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo denominato «Concorso al pagamento del premio assicurativo per lo smaltimento delle carcasse di animali morti in allevamenti» nell'ambito dell'UPB B11 con lo stanziamento, per l'esercizio 2007, di 300.000,00 euro con corrispondente riduzione del capitolo B11530.

Art. 27.

Disposizioni relative ai programmi di intervento previsti dalla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 «Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive» e successive modifiche.

1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento autorizzato previsto dalla legge regionale concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, è sospesa l'attuazione del programma di intervento di cui alla legge regionale n. 53/1984 per l'anno 2008, costituito dalle domande pervenute dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007.

2. In applicazione della legge regionale n. 53/1984 ed al fine di dare attuazione al programma di intervento per l'anno 2007, costituito dalle domande pervenute dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006, alle istanze di contributo ritenute ammissibili è concesso un contributo fino al 20 per cento delle spese ammissibili con un limite massimo di 100.000,00 euro.

Art. 28.

Disposizioni in materia di sviluppo economico ricerca, innovazione e turismo

1. Per gli esercizi 2006 e 2007 i contributi previsti dalla deliberazione della giunta regionale adottata ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo al fondo per la ricerca scientifica e all'accordo per la collaborazione nel campo delle neuroscienze, sono concessi esclusivamente a favore delle piccole e medie imprese ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004.

2. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 182 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo al fondo per lo sviluppo economico, la ricerca e l'innovazione, dopo le parole «l'ENEA» sono inserite le seguenti: «, l'Università degli studi di Roma - Tor Vergata».

3. All'art. 175 della legge regionale n. 4/2006, relativo al fondo unico regionale per il turismo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il fondo finanzia gli interventi di promozione turistica nonché le attività della fondazione «Scuola di alta formazione per il turismo», prevista dall'art. 44 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, diverse da quelle finalizzate alla formazione degli operatori del comparto turistico regionale.»;

b) il comma 5 è abrogato.

4. Dopo il comma 1 dell'art. 179 della legge regionale n. 4/2006, relativo alle agevolazioni per lo sviluppo, il potenziamento, il miglioramento degli impianti pertinenti ad attività termali ed idropiniche nonché alle iniziative di promozione e commercializzazione delle attività turistico-termali, è inserito il seguente:

«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel rispetto della normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato di importanza minore «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.».

5. All'art. 18 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo ai programmi per l'innovazione nell'area romana, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole: «nell'area romana» sono soppresse;

b) al comma 1 le parole: «riguardanti l'area romana.» sono sostituite dalle seguenti: «riguardanti l'area laziale ed i settori tecnologici previsti nel VII programma quadro della ricerca.»;

c) al comma 4 le parole: «nell'area romana» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio laziale»;

d) il comma 10 è soppresso.

6. Per la costituzione della fondazione «Scuola di alta formazione per il turismo» di cui all'art. 44 della deliberazione legislativa approvata dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, è istituito, per l'esercizio finanziario 2007, nell'ambito dell'UPB F17, apposito capitolo denominato «Fondo di dotazione per la costituzione della Scuola di alta formazione per il turismo», con lo stanziamento di 205.000,00 euro, di cui 5.000,00 euro destinati a spese notarili, alla cui copertura si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo F21524.

7. All'art. 59 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, sono abrogate le seguenti disposizioni:»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'abrogazione delle disposizioni elencate al comma 1 relative alle materie la cui disciplina è rinviata ai regolamenti previsti dall'art. 56 decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.».

Art. 29.

Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 «Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente» e successive modifiche.

1. All'art. 3 della legge regionale n. 32/1997, e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) è corrisposto in via prioritaria per l'acquisto o il rinnovo di veicoli ibridi nella misura del 30 per cento del costo di fatturazione al netto dell'imposta del valore aggiunto e per un massimo di 3.500,00 euro, in via residuale per l'acquisto o il rinnovo di altri veicoli nella misura del 15 per cento del costo di fatturazione al netto dell'imposta del valore aggiunto e per un massimo di 3.500,00 euro. Il limite massimo del contributo è elevabile a 7.000,00 euro in caso di veicolo idoneo al trasporto dei soggetti diversamente abili.»;

b) al comma 2 dopo le parole: «il contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b)» sono inserite le seguenti: «e lettera b-bis)»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I contributi per gli interventi di cui all'art. 2 sono cumulabili entro il limite complessivo di 5.164,57 euro per ciascuna autovettura, elevabili a 5.681,03 euro in caso di trasformazione dell'autoveicolo da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano o metano liquido (GPL).»;

d) al comma 4 dopo le parole: «al contributo stesso» sono aggiunte le seguenti: «, mentre il contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b-bis) può essere richiesto una sola volta.».

2. All'art. 4 della legge regionale n. 32/1997, e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata o direttamente alla struttura regionale competente in materia di artigianato e attività produttive entro novanta giorni dalla data della fattura di acquisto o trasformazione dell'autoveicolo ed dell'installazione delle apparecchiature per cui si richiede il contributo, nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 maggio dell'anno successivo.»;

b) al comma 1-bis le parole: «, entro il 31 dicembre di ogni anno» sono soppresse;

c) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole: «all'acquisto dell'autoveicolo» sono inserite le seguenti: «, alla trasformazione dell'autoveicolo da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano o a gas metano liquido (GPL)».

Art. 30.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 10 «Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo", e successive modifiche ed a leggi regionali concernenti l'artigianato».

1. Le lettere c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 10/2007 sono sostituite dalle seguenti:

«c) un rappresentante della direzione provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

d) un rappresentante della direzione provinciale dell'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

c) un rappresentante della direzione provinciale del lavoro.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 10/2007 è inserito il seguente:

«2-bis. Le designazioni dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) sono effettuate sulla base di appositi accordi tra le rispettive amministrazioni e la Regione.»

Art. 31.

Disposizioni in materia di attività produttive

1. All'art. 5 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio), e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La realizzazione dei percorsi integrati assistiti e dei corsi di aggiornamento di cui al comma 2, lettere a) e b) è affidata, sulla base di apposito bando regionale di validità triennale, in convenzione ai soggetti aggiudicatari.»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Il requisito di cui alla lettera a), del comma 2, è valido anche ai fini dello svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.».

2. Alla legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 (Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 «Disciplina relativa al settore del commercio» e successive modifiche), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 8:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La realizzazione dei percorsi integrati assistiti (PIA) è affidata, sulla base di apposito bando regionale di validità triennale, in convenzione ai soggetti aggiudicatari.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta congiunta degli assessori competenti in materia di formazione professionale e di commercio, sono stabiliti:

a) la durata e le materie dei percorsi formativi indicati dal comma 1, lettera a), nonché requisiti per l'accesso alle relative prove finali;

b) i requisiti per la partecipazione al bando regionale di cui al comma 2-bis.»;

b) al comma 1 dell'art. 9:

1) nel primo periodo le parole: «Con il regolamento regionale di cui all'art. 7, comma 1)» sono sostituite dalle seguenti: «Con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 8, comma 3);

2) nel secondo periodo le parole: «dall'art. 8, comma 3)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 8, comma 2-bis.».

Art. 32.

Modifica all'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 «Norme in materia di opere e lavori pubblici» e successive modifiche

1. L'art. 6 della legge regionale n. 88/1980, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Erogazione dei contributi). — 1. Per le opere ammesse a contributo in conto capitale, le somme relative al finanziamento regionale sono messe a disposizione dell'ente interessato secondo le seguenti modalità:

a) per il 60 per cento alla presentazione del verbale di consegna dei lavori e del contratto d'appalto;

b) per il 20 per cento alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50 per cento dello stato di avanzamento dei lavori;

c) per il 20 per cento, o per il minore importo necessario, a seguito dell'inoltro dell'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera.

2. I contributi in conto mutuo sono erogati per conto degli enti interessati direttamente agli istituti mutuanti, con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo.

3. Le percentuali di cui al comma 1 ed i contributi di cui al comma 2 sono calcolati sull'intero ammontare dell'importo finanziato detratto il ribasso d'asta, ed IVA corrispondente, praticato dalla ditta aggiudicataria dei lavori.».

Art. 33.

Disposizione in materia di procedure per il finanziamento di opere pubbliche

1. La direzione regionale infrastrutture è autorizzata a concedere con provvedimento motivato, previa istanza del soggetto destinatario del finanziamento, proroghe per la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa, in deroga a quanto previsto dall'art. 30, commi 3 e 5 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a disposizioni in materia di opere pubbliche.

Art. 34.

Modifica all'art. 65 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 relativo all'accessibilità programmi operativi relativi ai fondi europei

1. All'art. 65, comma 4 della legge regionale n. 27/2006, le lettere g) ed h) sono sostituite dalle seguenti:

g) anticipazione regionale delle risorse FAS da destinare ad un project financing finalizzato ad integrare la prevista Pedemontana di Formia con un collegamento stradale tra il Mercato ortofrutticolo di Fondi (MOF) ed il porto di Gaeta con lo stanziamento di 3,5 milioni di euro per l'anno 2007;

h) concorso regionale ad un project financing finalizzato ad integrare la prevista Pedemontana di Formia con un collegamento stradale tra MOF ed il porto di Gaeta con lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per l'anno 2007.».

Art. 35.

Rimodulazione dei finanziamenti esistenti per la costruzione di nuove parrocchie

1. Per le finalità di cui all'art. 13 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, relativo al contributo al Vicariato per la realizzazione di nuove parrocchie nella città di Roma e nei comuni del Lazio, da ultimo modificato dall'art. 9 della legge regionale 29 aprile 2006, n. 4, è istituito, nell'ambito dell'UPB E54, uno specifico capitolo denominato «Concorso nelle spese per la costruzione di nuove parrocchie da parte del Vicariato di Roma e delle Diocesi del Lazio (nuovo limite d'impegno)» con uno stanziamento per il 2007 di 100.000,00 euro.

2. Per l'esercizio finanziario 2007, alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo E54507. Allo stanziamento per gli anni successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.

3. Il capitolo E54510 denominato «Contributo al Vicariato di Roma per la realizzazione di nuove parrocchie» è utilizzato per la sola gestione dei residui.

4. Per la concessione del contributo di cui al presente articolo, il Vicariato di Roma e le Diocesi del Lazio presentano apposita domanda corredata della indicazione del soggetto beneficiario del contributo e della documentazione prevista dall'art. 93, comma 3, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge, entro i seguenti termini:

a) per l'esercizio finanziario 2007, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per gli esercizi finanziari successivi, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bilancio.

5. La Regione concede i contributi previsti dal presente articolo sulla base del tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti al momento della concessione.

6. Per quanto concerne il contributo regionale il soggetto beneficiario acquisisce le risorse finanziarie necessarie attraverso l'accensione, presso un istituto di credito, di un mutuo ventennale a tasso e rata costanti, con ammortamento delle rate a carico della Regione nei limiti del contributo concesso.

Art. 36.

Interventi di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 625 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo ai piani di edilizia scolastica, è istituito, nell'ambito dell'UPB F16, uno specifico capitolo denominato «Concorso regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 625, della legge n. 296/2006, ai piani di edilizia scolastica di cui alla legge n. 23/1996» con uno stanziamento di 2.000.000,00 euro per il 2007 e di 4.000.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2008 e 2009.

2. Alla copertura degli oneri sopraindicati si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo F16501 dei rispettivi esercizi finanziari.

3. All'art. 69 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo alla ristrutturazione del patrimonio scolastico regionale, vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: «costruzione» vengono inserite le seguenti: «od acquisizione»;

b) al comma 4, dopo la parola: «costruzione» vengono inserite le seguenti: «od acquisizione»;

c) dopo il comma 5 viene aggiunto il seguente comma:

«5-bis. L'eventuale proposta di acquisizione di nuovi edifici scolastici deve essere accompagnata dal parere favorevole del Comitato regionale per i lavori pubblici espresso ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e-quater) della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) e successive modifiche.»

4. Per le finalità di cui all'art. 69 della legge regionale n. 27/2006, la direzione regionale competente, in relazione ai dati inseriti nel nodo regionale dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, è autorizzata a richiedere integrazioni e/o aggiornamenti delle richieste di finanziamento.

Art. 37.

Modifica alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 «Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183» e successive modifiche.

1. Il comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 53/1998 è sostituito dal seguente:

«1. Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa statale, coloro che realizzano opere o costruzioni di cui agli artt. 3, comma 1, lettera b), 4, comma 1, lettera b), 9, comma 1, lettera e) e 41 senza le prescritte autorizzazioni e concessioni sono assoggettati alla sanzione amministrativa da 516,46 euro a 5.164,60 euro.»

Art. 38.

Disposizioni concernenti il servizio di trasporto pubblico non di linea di taxi

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) e successive modifiche, le amministrazioni comunali che nel biennio antecedente la data del 31 dicembre 2005 abbiano indetto bandi di pubblico concorso per l'ampliamento dell'organico nel settore taxi possono rilasciare la licenza di taxi a coloro che alla suddetta data risultino:

a) essere iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 16 della legge regionale n. 58/1993;

b) essere in possesso dei prescritti requisiti morali di cui all'art. 17 della legge regionale n. 58/1993;

c) non aver compiuto il sessantacinquesimo (65°) anno di età;

d) non essere incorsi in nessuna sanzione per violazione dell'art. 3 della legge regionale n. 58/1993 e per violazione delle norme che regolano le tariffe;

e) non essere incorsi in due o più violazioni delle altre norme che regolano il servizio di taxi;

f) non aver trasferito licenze per l'esercizio del servizio di taxi ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 58/1993;

g) aver prestato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 58/1993, il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo non inferiore a sei mesi;

h) aver adempiuto agli obblighi scolastici previsti dalle vigenti normative, corrispondenti, per i nati fino all'anno 1952, al conseguimento della quinta elementare.

2. Lo svolgimento del servizio di taxi in qualità di sostituto di cui al comma 1, lettera g) deve essere comprovato da idonea documentazione relativa alla propria posizione previdenziale ed assicurativa obbligatoria per infortuni sul lavoro di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari) e al decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) o, in mancanza, da autocertificazione.

3. Le licenze rilasciate ai sensi del comma 1 sono da considerarsi aggiuntive rispetto ai limiti fissati dai regolamenti comunali.

Art. 39.

Modifica all'art. 12 della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11 «Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica»

1. Al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 11/2007 la parola: «esclusivamente» è soppressa.

Art. 40.

Disposizioni relative alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica - ATER

1. Le ATER istituite per trasformazione dei preesistenti IACP con legge regionale 3 settembre 2002, n. 30, e successive modifiche, sono ammesse alla normativa di cui all'art. 540, comma 2, del regolamento della giunta regionale adottato con regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale».

Art. 41.

Disposizioni varie

1. La giunta regionale è autorizzata a rinnovare per il periodo 2008-2010, salvo ulteriori proroghe, la convenzione di cui all'art. 29 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo alle tasse automobilistiche.

2. Allo scopo di favorire il perseguimento degli obiettivi in materia di sostegno alle imprese del Lazio, Banca Impresa Lazio S.p.a. può utilizzare una porzione non eccedente il 10 per cento della dotazione del Fondo per il sostegno del credito alle imprese del Lazio di cui all'art. 20, comma 1 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, al fine di imputarla, al verificarsi delle condizioni e con le modalità stabilite con apposita convenzione integrativa della convenzione di cui all'art. 20, comma 2 della legge regionale n. 9/2005, quale strumento finanziario costituente il proprio patrimonio di vigilanza, nel rispetto della vigente normativa del settore bancario.

3. All'art. 1, comma 25, della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10, relativo alla finanza etica regionale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre»;

b) le lettere a), b), c), e d) sono sostituite dalle seguenti:

«a) società di persone e ditte individuali, costituite e già operanti, ovvero in fase di avvio d'impresa, volti sia a contrastare l'economia sommersa sia a sostenere la nuova occupabilità, l'autoimpiego e l'inclusione di lavoratrici e lavoratori con contratti atipici;

b) crediti di emergenza, finalizzati ad affrontare bisogni primari dell'individuo, quali la casa, la salute e i beni durevoli essenziali;

c) sostegno a persone sottoposte ad esecuzione penale, intra o extra muraria, ex detenuti, da non più di ventiquattro mesi, nonché conviventi, familiari e non, di detenuti.»

4. All'art. 39, comma 3 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, relativo al trattamento economico dei dirigenti, le parole: «per l'applicazione del citato limite massimo in relazione alle tipologie organizzative ed all'entità delle competenze delle suddette agenzie ed enti» sono sostituite dalle seguenti: «per la determinazione del trattamento economico dei suddetti dirigenti, all'interno del citato limite massimo, in relazione al numero dei dipendenti e all'entità dei bilanci di competenza delle agenzie e degli enti».

5. Il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10, relativo al piano di attività per l'assistenza tecnica ai programmi comunitari, è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'utilizzo della disponibilità di cui al capitolo T19552, il Bic Lazio S.p.a. predispone annualmente un piano di attività che prevede un supporto di assistenza tecnica alla direzione sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo, anche attraverso una segreteria operativa già istituita presso gli uffici regionali, allo scopo di garantire:

a) il supporto tecnico-specialistico ai progetti in chiusura approvati nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria INTERREG III, programmazione 2000-2006;

b) l'assistenza tecnica interdisciplinare alle attività finalizzate alla definizione di una programmazione integrata e coerente con gli obiettivi regionali, nazionali e comunitari, in vista dell'avvio della cooperazione territoriale 2007-2013.»

6. Il comma 10 dell'art. 34 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo all'applicazione delle modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), è sostituito dal seguente:

«10. Le modifiche di cui ai commi 1, 2, 3, 4 nonché al comma 6, lettera a) sono applicate in via sperimentale a partire dal bilancio di previsione per l'anno 2008 e, in via definitiva, con il bilancio di previsione 2009 previa verifica della fase sperimentale in sede di commissione consiliare competente.»

7. La denominazione del capitolo R31527 è sostituita dalla seguente: «Spese per la gestione della Fondazione Casa delle Regioni del Mediterraneo - legge regionale 10/2006, art. 1, comma 59.»

8. Per il finanziamento alla provincia di Roma del «Progetto per Rignano Flaminio», attivato come risposta di sostegno, consulenza e mediazione sociale rivolto alle famiglie e ai docenti e ai bisogni dei bambini coinvolti nella vicenda giudiziaria, viene istituito un nuovo capitolo nell'ambito dell'UPB F17, per l'esercizio finanziario 2007, denominato «Progetto per Rignano Flaminio» con uno stanziamento pari a 56.000,00 euro, alla cui copertura si provvede mediante una riduzione dello stanziamento del capitolo F21524.

9. Per il finanziamento dei contributi alle università popolari, ai sensi di quanto statuito con legge regionale 2 aprile 2007, n. 4 (Disciplina delle università popolari) viene istituito nell'ambito dell'UPB F17, per l'esercizio finanziario 2007, il capitolo denominato «Contributi regionali alle università popolari».

10. All'art. 19 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10, relativo alla modifica della legge istitutiva della sezione Latina-Frosinone dell'istituto zooprofilattico sperimentale Lazio e Toscana, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La denominazione del capitolo H22502 è sostituita dalla seguente: «Finanziamento all'istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana per la istituzione delle sezioni provinciali di Frosinone e Latina e per l'acquisto e ristrutturazione della sede della sezione provinciale di Rieti.»;

b) al comma 2 le parole: «alla ristrutturazione della sede della sezione provinciale di Rieti» sono sostituite dalle seguenti: «all'acquisto e ristrutturazione della sede della sezione provinciale di Rieti.»

11. La lettera e), comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) è sostituita dalla seguente:

«e) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 52 (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) ad eccezione degli artt. 13, 14, 15 e 16.»

12. La modifica apportata dal comma 11 comporta la reviviscenza dei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 14 della legge regionale n. 52/1980.

13. Dopo il comma 11 dell'art. 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, concernente il riordino del Servizio sanitario regionale è aggiunto il seguente:

«11-bis. I comuni hanno l'obbligo di immettere la comunione delle aziende sanitarie locali del Lazio nel possesso dei beni immobili trasferiti ai sensi del presente articolo mediante consegna degli stessi da effettuarsi con apposito verbale corredato di tutta la documentazione riguardante gli stessi nonché della rendicontazione economica dalla data del 1° luglio 1994. La Regione, in caso di mancato adempimento da parte dei comuni, esercita i poteri sostitutivi attraverso un commissario *ad acta* appositamente nominato, che provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, a tutti gli adempimenti conseguenti. Le relative spese sono a carico dei comuni inadempienti».

14. I contributi previsti dalla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9 (Interventi regionali in favore delle cooperative integrate. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11) e successive modifiche, sono concessi nel rispetto del regolamento comunitario relativo agli aiuti d'importanza minore «*de minimis*» e dell'art. 57, relativo ai criteri per l'accesso delle imprese ai finanziamenti, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27.

15. Al fine di realizzare il Nodo regionale dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, il capitolo F16509 assume la nuova denominazione: «Nodo regionale dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica (Legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, art. 78) e dell'anagrafe degli edifici civili a valenza storica, artistica, archeologica ed ambientale».

16. Gli oneri di cui al progetto denominato «Patto per Roma Sicura» gravano nel triennio 2007-2009 sul capitolo C12109; tali oneri possono essere finalizzati ad iniziative di accoglienza, integrazione sociale e qualificazione territoriale.

17. La Regione, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto, partecipa alla costituzione della fondazione senza fini di lucro, denominata «Angelo Frammartino», al fine di promuovere i principi ed i valori della pace, della solidarietà, della convivenza e dei diritti fondamentali della persona umana, gli oneri connessi gravano per l'esercizio finanziario 2007 sul capitolo R31503 per 100.000,00 euro.

18. L'Artigiancredito del Lazio S.c.r.l. è autorizzata, con conforme determinazione della direzione attività produttive, ad utilizzare le economie derivanti dall'art. 92 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, relativo al contributo straordinario a favore di imprese artigiane, per consentire il miglior svolgimento delle attività in convenzione con la Regione per l'attuazione dell'art. 5 della legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 (Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane).

19. La lettera c) del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 5 gennaio 2001, n. 1 (Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio) è abrogata.

20. Nell'ambito dell'attuazione del programma integrato di interventi per lo sviluppo del Litorale del Lazio approvato con deliberazione del consiglio regionale del 31 luglio 2003, n. 143, sono possibili trasferimenti di risorse tra i vari assi del citato programma, contenuti nel limite del 20 per cento dell'importo complessivo stanziato per l'attuazione del programma stesso. Il trasferimento di tali risorse è effettuato con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia, sulla base delle indicazioni fornite dalla cabina di regia previste dalla legge regionale n. 1/2001.

21. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo alle agevolazioni alle università agrarie, le parole: «, dall'art. 8 della legge regionale 9 marzo 1990, n. 27, concernente il recupero di edifici di culto di valore artistico, storico ed archeologico» sono soppresse.

Art. 42.

Integrazione all'elenco n. 4 del bilancio di previsione 2007, relativo alle tecnologie innovative per le unità di soccorso in acqua del litorale laziale.

1. All'elenco numero 4, allegato al bilancio di previsione 2007, è aggiunta al capitolo T28501 la seguente posta: «lettera h) Tecnologie innovative per le unità di soccorso in acqua del litorale laziale con lo stanziamento di 300.000,00 euro per l'anno 2007.».

Art. 43.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 6 agosto 2007

MARAZZO

(Omissis)

07R0652

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705893
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregoriotti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 81,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € **1,00**

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € **18,00**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 0 1 1 9 *

€ 2,00